SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero delle finanze

Ministero della sanità

LEGGI COSTITUZIONALI

Testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 novembre 1991, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta antimeridiana del 22 maggio 1990; modificato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1990; nuovamente approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1991 e approvato, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 1° agosto 1991, recante: «Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto».

AVVERTENZA

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al* referendum *popolare.*

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 1.

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 79. — L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge».

91A5249

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 novembre 1991, n. **376**.

Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e successivamente modificato dalla legge 2 agosto 1990, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma è abrogato il numero 2);

b) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole e operatrici, quando ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo»;

c) al tredicesimo comma sono soppresse, in fine, le parole: «e di quelli di cui al primo comma, numero 2)».

2. Dopo l'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis (Circolazione dei mezzi d'opera)*. — *1.* Sono "mezzi d'opera" i veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali d'impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione e mineraria e assimilati, ovvero che completano durante la marcia il ciclo produttivo di specifici materiali per le costruzioni edilizie; tali veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33. I mezzi d'opera devono essere altresì idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuoristrada.

2. I veicoli di cui al comma 1, ancorché con rimorchio o semirimorchio, sono qualificati mezzi d'opera sulla carta di circolazione in conformità alle caratteristiche

tecnico-costruttive e operative stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto; non possono comunque superare i limiti di cui all'articolo 32, nonché il peso massimo a pieno carico di 56 tonnellate.

3. La circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33 è limitata alle sole strade, o tratti di esse, non comprese negli appositi elenchi di cui al comma 4, nel rispetto della segnaletica ivi installata.

4. L'ANAS per le autostrade e le strade statali, le concessionarie autostradali per le autostrade in concessione e le regioni per le strade provinciali e comunali, redigono gli elenchi delle rispettive strade, o tratti di esse, che per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio stradale non sono idonei al transito dei veicoli indicati nel comma 3. Gli enti predetti trasmettono gli elenchi, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministro dei lavori pubblici che ne cura la pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo al conducente di accertare, prima dell'inizio del viaggio, le condizioni di percorribilità delle strade e autostrade, consultando anche telefonicamente i competenti compartimenti dell'ANAS, i quali prenderanno nota dell'avvenuto accertamento. A tali compartimenti dovrà pervenire tempestivamente, da parte degli enti preposti, comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto allo stato di transitabilità riportato negli elenchi annuali.

5. Fermo restando il disposto del sesto comma dell'articolo 10, i mezzi d'opera devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta un'ulteriore somma, ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata esclusivamente alle porte controllate manualmente.

6. I mezzi d'opera a pieno carico non possono superare la velocità di 40 e di 60 chilometri orari, rispettivamente all'interno e all'esterno dei centri abitati. Possono circolare sulle autostrade solo se la velocità stabilita dal decreto di cui al comma 2 ed indicata sulla carta di circolazione è superiore a quella minima consentita sulle autostrade.

7. Chiunque circola con un veicolo avente un carico eccedente i limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, senza avere sulla carta di circolazione l'indicazione di mezzo d'opera, ovvero senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 58, nono comma, oltre a quella stabilita dall'articolo 121 per l'eccedenza di peso che risulterà all'atto del controllo. Il sequestro del veicolo previsto dall'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sarà mantenuto fino all'adempimento della prescrizione omessa.

8. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nel comma 1, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinquecentomila a lire duemilioni e con la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

9. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione.

10. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 5, il conducente è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire centomila a lire quattrocentomila; se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 5, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, terzo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario».

Art. 2.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per il pagamento dell'indennizzo d'usura istituito dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le caratteristiche del contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo d'usura e le relative norme per il rilascio.

3. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, in attuazione di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 10-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, emana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, le norme per la formazione degli elenchi delle strade non percorribili con mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33 e per il loro aggiornamento.

5. Gli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 10-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici, in sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 5 dell'articolo 10-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- L'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 38/1982, poi modificato dalla legge n. 229/1990 e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10 *(Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali).* — Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni:

1) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'art. 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'art. 33; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 32, semprechè non vengano superati i limiti dell'art. 33;

2) *(abrogato dalla presente legge).*

Sono considerati veicoli eccezionali quelli che:

a) superino, anche a vuoto, per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33;

b) siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33.

Non sono considerati trasporti eccezionali:

a) *il trasporto di veicoli, mediante autoveicoli aventi attrezzatura permanente specifica, con altezza che eccede nei limiti di venti centimetri e con lunghezza che eccede nel limite del dodici per cento le misure massime stabilite dall'art. 32. L'eccedenza in lunghezza può essere anteriore o posteriore, oppure soltanto posteriore, ma sempre entro il limite del dodici per cento;*

b) *il trasporto di containers qualora l'altezza del veicolo carico ecceda di non oltre trenta centimetri l'altezza massima stabilita dall'art. 32.*

I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale; la immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome o nella disponibilità delle predette aziende.

Si intendono per cose indivisibili quelle di cui è tecnicamente impossibile ridurre le dimensioni e/o pesi, entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto.

I trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le strade statali militari e per le autostrade e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui alla lettera *b)* del secondo comma, quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 32 e 33, e quando garantiscano il rispetto della iscrizione nella fascia d'ingombro di cui all'art. 7 della legge 5 maggio 1976, n. 313.

L'autorizzazione è data volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti del peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada: ove le condizioni di traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la polizia della strada potrà autorizzare l'impresa a servirsi di un proprio autoveicolo quale scorta, prescrivendone le modalità.

L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilità dei manufatti. In essa sono prescritte le oppportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada.

L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di peso ed alle prescrizioni di esercizio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo e quinto comma dell'art. 58.

Il provvedimento di autorizzazione non impone la scorta della polizia della strada con riferimento al trasporto delle seguenti cose indivisibili, a condizione che almeno una di esse richieda l'impegno di veicoli eccezionali ai sensi del secondo comma che non eccedono a pieno carico il peso complessivo di trentotto tonnellate se isolati a tre assi, quarantotto tonnellate se isolati a quattro assi, ottantasei tonnellate se complessi a sei assi e centotto tonnellate se complessi a otto assi e che i veicoli o i complessi rispettino, anche con il carico, le dimensioni massime di cui al terzo comma:

a) *blocchi di pietra pregiata, dalla cava al luogo di lavoro;*

b) *elementi indivisibili per la costruzione di opere pubbliche nonché edili;*

c) *prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils e laminati grezzi.*

Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole e operatrici, quando ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabilisce con propri decreti le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonché le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari.

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali superando i limiti dimensionali stabiliti nell'art. 32, ovvero quelli stabiliti nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire unmilione.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nell'art. 33, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste dall'art. 121.

Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le norme e le cautele stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Chiunque avendola conseguita, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire ventimila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione».

— Si riportano gli articoli 32, 33 e 121 del medesimo testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959:

«Art. 32 [come sostituito dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38] *(Sagoma limite)*. — Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30.

La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati a un asse, dodici metri per i veicoli isolati a due o più assi.

La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 12,50. La carrozzeria della *caravan* non deve eccedere in lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle *autocaravan* non puo eccedere per il veicolo isolato, a due o più assi, metri 8.

Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e i filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di metri 18.

Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo.

Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri.

Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma o di lunghezza stabiliti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila».

«Art. 33 [come sostituito dall'art. 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 38] *(Pesi massimi)*. — Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere i cinquanta quintali per veicoli a un asse, ottanta quintali per quelli a due assi e cento quintali per quelli a tre o più assi.

Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non puo eccedere sessanta quintali; fa eccezione l'unità posteriore dell'autosnodato.

Per gli autoveicoli e filoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a otto chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro e venti centimetri, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere i centottanta quintali se si tratta di veicoli a due assi, i duecentoquaranta quintali se si tratta di veicoli a tre o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbana e suburbana il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i centonovanta quintali.

Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non deve eccedere i centoventi quintali.

In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a due metri fra loro, il peso massimo non deve superare duecento quintali, se a distanza inferiore a un metro e venti centimetri non deve superare il valore di centosettanta quintali; se a distanza non superiore a un metro, non deve superare il valore di centoventi quintali.

Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un filoarticolato o di un filosnodato, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere trecento quintali se a tre assi, quattrocento quintali se a quattro assi, quattrocentoquaranta quintali se a cinque o più assi; il peso complessivo a pieno carico di un autotreno o di un filotreno, quando concorrono le medesime condizioni, non deve eccedere duecentoquaranta quintali se a tre assi, quattrocento quintali se a quattro assi, quattrocentoquaranta quintali se a cinque o più assi.

Per i rimorchi, il peso complessivo del veicolo isolato, nel rispetto delle stesse condizioni di cui al comma terzo, non può superare i duecentoventi quintali se a due assi e duecentocinquanta quintali se a tre o più assi».

«Art. 121 [come sostituito dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1982, n. 38, poi modificato dall'art. 9, comma 5, del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132] *(Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi)*. — I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare il peso complessivo indicato sul documento di circolazione.

Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore, di oltre il cinque per cento, a quello indicato dal documento di circolazione quando detto peso è superiore ai cento quintali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera i dieci quintali;

b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera i venti quintali;

c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera i trenta quintali;

d) da lire quattrocentomila a lire unmilione e seicentomila, se l'eccedenza non supera i trenta quintali.

Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma.

La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenza di peso di uno solo dei veicoli, anche se non vi fosse eccedenza di peso nel complesso.

Per i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a cento quintali, le sanzioni amministrative previste nel secondo comma sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure, superi il trenta per cento del peso complessivo.

Se si tratta di motoveicoli le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà.

Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione, ovvero venga comunque superato il peso massimo complessivo indicato nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento ai pesi massimi relativi a quel veicolo, ai sensi dell'art. 33.

Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di cui all'art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano sulle eccedenze di peso rispetto al peso complessivo indicato dalla carta di circolazione senza la franchigia del cinque per cento.

Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Accertata l'eccedenza di peso, la continuazione del viaggio è subordinata al versamento della somma corrispondente alla sanzione amministrativa nella misura minima prevista e, qualora l'eccedenza superi il dieci per cento del peso complessivo a pieno carico indicato nel documento di circolazione, anche alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo i pesi complessivi indicati nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati al quintale superiore.

Il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a stabilire le modalità per l'accertamento del peso complessivo del singolo veicolo.

L'art. 555 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è abrogato.

Ai veicoli immatricolati all'estero, qualora superino i pesi complessivi indicati nel documento di circolazione del Paese di origine di oltre il cinque per cento, si applicano le stesse sanzioni amministrative previste dal presente articolo; la sanzione deve essere versata al momento della contestazione e comunque prima che il veicolo lasci il territorio nazionale. In ogni caso e nel rispetto di quanto sopra stabilito, non è ammessa per tali veicoli la circolazione a pesi superiori a quelli massimi di cui all'art. 33, a meno che trattasi di trasporti eccezionali autorizzati a norma dell'art. 10».

— Il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) prevede che: «È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione».

Le modalità di effettuazione del sequestro di cose, veicoli e natanti sono indicate nel capo II del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

— Il terzo comma dell'art. 1 della legge n. 27/1978 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), aggiunto dall'art. 5, comma quarantanovesimo, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, prevede che: «Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una soprattassa pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce. La soprattassa è elevata al venti per cento se il pagamento è effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la soprattassa è pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L'importo delle soprattasse non può essere inferiore a lire cinquemila».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 10-*bis* del testo unico approvato con D.P.R. n. 393/1959 si veda l'art. 1 della presente legge.

— Per il testo dell'art. 33 del testo unico approvato con D.P.R. n. 393/1959 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

Per il testo del comma 5 dell'art. 10-*bis* del testo unico approvato con D.P.R. n. 393/1959 si veda l'art. 1 della presente legge.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2247):

Presentato dal sen. IANNIELLO ed altri il 19 aprile 1990.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 3 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 19 luglio 1990; 26 settembre 1990; 2, 11, 18 ottobre 1990.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 15 novembre 1990.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 22 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5309):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 19 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e VIII.

Esaminato dalla IX commissione il 12 marzo 1991 e approvato, con modificazioni, il 3 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2247/B):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 18 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 13ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 2 ottobre 1991 e approvato il 23 ottobre 1991.

91G0411

LEGGE 29 novembre 1991, n. 377.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1991, N. 307.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, è elevata dal 25 al 30 per cento. La disposizione si applica alle ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è sostituito dal seguente:

"3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno"

3. Le società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, sono tenute ad effettuare, se non eseguiti dal soggetto conferente, i versamenti di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nella misura e con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

4. A partire dall'anno 1991 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché di quello dell'imposta locale sui redditi, dovuto dai contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è elevata al 98 per cento. Per l'anno 1991 gli interessi e la soprattassa previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, non si applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risultava dovuta a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso, sempre che la differenza tra la rata dovuta in base al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e la somma effettivamente versata sia pagata in aggiunta alla seconda rata.

5. La soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è stabilita nella misura del 40 per cento, a partire dai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, pagata dalle società stesse.";

b) nell'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.";

c) nell'articolo 110, comma 1, primo periodo, le parole: ", nonché l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta" sono sostituite dalle seguenti: " Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi"

7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: «31 ottobre» *sono sostituite dalle seguenti:* «10 novembre».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 1992» *sono sostituite dalle seguenti:* «28 febbraio 1992»;

al comma 2, le parole: «31 dicembre 1992» *sono sostituite dalle seguenti:* «28 febbraio 1992».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 33.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5992):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro delle finanze (FORMICA) il 2 ottobre 1991.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 2 ottobre 1991, con pareri delle commissioni I, IV, V e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 ottobre 1991.

Esaminato dalla VI commissione l'8, 15, 22, 24 ottobre 1991.

Esaminato in aula il 4, 5 novembre 1991 e approvato il 6 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3030):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 6 novembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 8ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 novembre 1991.

Esaminato dalla 6ª commissione il 7, 8, 12, 14 novembre 1991.

Relazione scritta annunciata il 15 novembre 1991 (atto n. 3030/A - relatore sen. CAPPELLI).

Esaminato in aula e approvato il 27 novembre 1991.

91G0425

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 ottobre 1991.

Approvazione della deliberazione 26 settembre 1991 del Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi concernente la misura del contributo e delle tasse dovute dagli iscritti per l'anno 1992.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 9, lettera *g)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 112;

Esaminata la deliberazione in data 26 settembre 1991 con la quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi ha determinato per l'anno 1992 la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, per le spese del suo funzionamento, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione, della tassa per il rilascio dei certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari, dei diritti di segreteria per il rilascio della tessera di riconoscimento personale;

Decreta:

È approvata la deliberazione adottata nella seduta del 26 settembre 1991 dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, allegata al presente decreto, che stabilisce, per l'anno 1992, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione all'albo e all'elenco speciale, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari, dei diritti di segreteria per il rilascio della tessera di riconoscimento personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro: MARTELLI

ORDINE NAZIONALE DEI GEOLOGI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 26 E 27 SETTEMBRE 1991

Sono presenti i signori:

dott. geol. Pietro De Paola, presidente;
dott. geol. Romano Romanini, vice presidente;
dott. geol. Elio Senes, tesoriere;
dott. geol. Alessandro De Stefanis, segretario;
dott. geol. Fulvio Ciancabilla, consigliere;
dott. geol. Sandro Gagliardi, consigliere;
dott. geol. Vincenzo Pizzonia, consigliere;
dott. geol. Luigi Volpe, consigliere.

Presiede il dott. geol. Pietro De Paola, svolge le funzioni di segretario il dott. geol. Alessandro De Stefanis.

Il presidente verificata la presenza dei consiglieri in numero legale apre i lavori alle ore 11,10.

Ordine del giorno della riunione:

(Omissis).

03) Bilancio di previsione 1992;

(Omissis).

3) Approvazione del bilancio di previsione per il 1992.

In questa ottica il consiglio avuto riguardo all'esigenza di assicurare all'Ordine le risorse, al momento non quantificabili ma certamente consistenti, necessarie all'avvio del processo di decentramento attraverso la costituzione dei consigli regionali (legge n. 339/90), preso atto del continuo lievitare dei costi relativi ai servizi e per il personale, tenuto peraltro presente che le quote sono rimaste invariate negli anni 1989, 1990, 1991, a fronte di un sensibile aumento del costo della vita

delibera (del. n. 142)

di proporre un aumento delle quote nella misura di L. 30.000.

Pertanto le tasse vengono fissate in ragione di:

1) quote annuali di iscrizione all'albo professionale: L. 140.000;
2) quote annuali di iscrizione all'elenco speciale: L. 130.000;
3) tassa di iscrizione più diritti di segreteria all'albo professionale e all'elenco speciale: L. 35.000;
4) diritti di segreteria per il rilascio certificati: L. 3.000;
5) diritti di segreteria per il rilascio tessere: L. 15.000;
6) diritto di vidimazione per parere sulle parcelle: 2%.

(Omissis).

Alle ore 21,10 la riunione viene sospesa.

Il presidente: DE PAOLA

Il segretario nazionale: DE STEFANIS

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il testo dell'art. 9, primo comma, lettera *g)*, della legge n. 112/1963 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo) è il seguente:

«Il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a)-f) (Omissis);

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari».

91A5207

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 1991.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera, rettifica di denominazione di alcune marche estere e radiazione dalla tariffa di vendita di una marca estera di sigarette, nonché inserimento nella tabella allegato *A* del decreto ministeriale 16 maggio 1991 di un prezzo di vendita al pubblico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente la reiscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati adeguati alle disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco;

Considerato che occorre inserire nella tabella allegato *A* del decreto ministeriale 16 maggio 1991 il prezzo di vendita al pubblico di L. 162.000 per kg convenzionale espressamente richiesto da un fornitore estero;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita delle marche estere di tabacchi lavorati di provenienza CEE ed extra CEE, in base al prezzo richiesto dal fornitore e delle marche di tabacchi lavorati nazionali ed estere fabbricate su licenza in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle *B*, *C* ed *E* allegate al decreto ministeriale 2 agosto 1988, alla tabella *D* allegata al decreto ministeriale 28 aprile 1989 e alla tabella *A* allegata al decreto ministeriale 16 maggio 1991, che fissano le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, altresì, che occorre rettificare la denominazione di alcune marche estere;

Atteso che occorre provvedere alla radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di una marca estera di sigarette;

Su proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per le marche di tabacchi lavorati italiane ed estere fabbricate su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal consiglio stesso per le marche importate;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella allegato *A* del decreto ministeriale 16 maggio 1991 è inscrito il prezzo di vendita al pubblico di L. 162.000 per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
33.340	89.024	25.866	13.770	162.000

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegate ai precitati decreti ministeriali 2 agosto 1988, 28 aprile 1989 e 16 maggio 1991, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati italiane, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza CEE ed extra CEE di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 15 ottobre 1991, è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Elite	da L. 150.000	a L.	157.500	il kg conv.le
Azzurra	» 132.500	»	137.500	»
MS 100'S De Luxe	» 130.000	»	137.500	»
MS International	» 130.000	»	137.500	»
Zenit (ast.)	» 130.000	»	137.500	»
Zenit (cart.)	» 130.000	»	137.500	»
Presidente	» 125.000	»	132.500	»
Colombo K.S. filtro	» 110.000	»	117.500	»
Futura	» 110.000	»	117.500	»
Gala	» 110.000	»	117.500	»
Lido	» 110.000	»	117.500	»
Lido Extra Mild	» 110.000	»	117.500	»
Linda leggera (ast.)	» 110.000	»	117.500	»
Linda leggera (cart.)	» 110.000	»	117.500	»
Linda (ast.)	» 110.000	»	117.500	»
Linda (cart.)	» 110.000	»	117.500	»
MS Blu (ast.)	» 110.000	»	117.500	»
MS Blu (cart.)	» 110.000	»	117.500	»
MS Extra Lights	» 110.000	»	117.500	»
MS Lights (ast.)	» 110.000	»	117.500	»
MS Lights (cart.)	» 110.000	»	117.500	»
MS Mild	» 110.000	»	117.500	»
MS Red Box	» 110.000	»	117.500	»
MS (ast. da 10)	» 110.000	»	117.500	»
MS (ast.)	» 110.000	»	117.500	»
MS (cart.)	» 110.000	»	117.500	»
Mundial	» 110.000	»	117.500	»
Mundial (barattolo da 50)	» 110.000	»	117.500	»
Pack K.S. filtro	» 110.000	»	117.500	»
Stop K.S.	» 110.000	»	117.500	»
Stop K.S. filtro (ast.)	» 110.000	»	117.500	»
Stop K.S. filtro (cart.)	» 110.000	»	117.500	»
Bis (ast.)	» 95.000	»	100.000	»
Bis (cart.)	» 95.000	»	100.000	»
Esportazione lunga	» 87.500	»	92.500	»
Super (con filtro)	» 85.500	»	92.500	»
Alfa Box	» 75.000	»	82.500	»
Esportazione	» 75.000	»	82.500	»
Esportazione filtro	» 75.000	»	82.500	»

N 80 filtro	da L.	75.000	a L.	82.500	il kg conv.le
Nazionale Box	»	75.000	»	82.500	»
Nazionali filtro	»	75.000	»	82.500	»
Alfa filtro	»	70.000	»	75.000	»
Alfa	»	65.000	»	70.000	»
Super (senza filtro)	»	35.000	»	40.000	»
Nazionali	»	20.000	»	25.000	»

(Marche estere di produzione nazionale)

Marlboro (Filter) (ast.)	da L.	167.500	a L.	177.500	il kg conv.le
Marlboro (Filter) (cart.)	»	167.500	»	177.500	»
Winston (Filter) (ast.)	»	167.500	»	177.500	»
Winston (Filter) (cart.)	»	167.500	»	177.500	»
Gallant Extra Mild	»	162.500	»	172.500	»
Gallant (Filter) (ast.)	»	162.500	»	172.500	»
Gallant (Filter) (cart.)	»	162.500	»	172.500	»
Mercedes (Filtre) (ast.)	»	162.500	»	172.500	»
Muratti Ambassador (Filter) (ast.)	»	162.500	»	172.500	»
Muratti Ambassador (Filter) (cart.)	»	162.500	»	172.500	»
Diana K.S. (Filter) (ast.)	»	115.000	»	122.500	»
Diana K.S. (Filter) (cart.)	»	115.000	»	122.500	»
Diana Specially Mild (ast.)	»	115.000	»	122.500	»
Diana Specially Mild (cart.)	»	115.000	»	122.500	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sobranie Black Russian 100's	da L.	320.000	a L.	330.000	il kg conv.le
Sobranie Elegance 100's	»	320.000	»	330.000	»
Sobranie Riviera Lights 100's	»	320.000	»	330.000	»
Cartier Luxury Mild (Filter)	»	185.000	»	195.000	»
Davidoff Classic	»	185.000	»	195.000	»
Davidoff Lights	»	185.000	»	195.000	»
Benson & Hedges Luxury Mild	»	180.000	»	190.000	»
Dunhill International	»	180.000	»	190.000	»
Dunhill International Menthol	»	180.000	»	190.000	»
Dunhill International Superior Mild	»	180.000	»	190.000	»
Rothmans International (Filter)	»	180.000	»	190.000	»
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)	»	172.500	»	185.000	»
Benson & Hedges International 100's	»	170.000	»	180.000	»
Benson & Hedges Mild 100's	»	170.000	»	180.000	»
Marlboro 100's (ast.)	»	170.000	»	180.000	»
Marlboro 100's (cart.)	»	170.000	»	180.000	»
Marlboro Lights 100's (Filter)	»	170.000	»	180.000	»
Silk Cut Slims	»	170.000	»	180.000	»
Barclay K.S.F. (ast.)	»	167.500	»	177.500	»
Camel	»	167.500	»	177.500	»
Camel Extra Lights	»	167.500	»	177.500	»
Camel Filter (ast. da 10)	»	167.500	»	177.500	»
Camel Filter (ast. da 50)	»	167.500	»	177.500	»
Camel Filter (ast.)	»	167.500	»	177.500	»
Camel Filter (cart.)	»	167.500	»	177.500	»
Camel Filters 100's (ast.)	»	167.500	»	177.500	»

Camel Lights 100's (Filter)	da L.	167.500	a L.	177.500	il kg conv.le
Camel Lights (Filter)	»	167.500	»	177.500	»
Camel Lights (Filter) (ast. da 10)	»	167.500	»	177.500	»
Camel Lights (Filter) (ast. da 50)	»	167.500	»	177.500	»
Capri	»	167.500	»	177.500	»
Capri Menthol	»	167.500	»	177.500	»
Capri Superleggera	»	167.500	»	177.500	»
Caprice	»	167.500	»	177.500	»
Caprice Menthol	»	167.500	»	177.500	»
Cartier Vendome Luxury Slim (Filter)	»	167.500	»	180.000	»
Cortina Super Slim Ultra Lights	»	167.500	»	177.500	»
Dunhill King Size Special Light	»	167.500	»	180.000	»
Dunhill King Size Super Lights	»	167.500	»	180.000	»
Dunhill (K.S. Filter)	»	167.500	»	180.000	»
Fine 120 Virginia Blend (Filter)	»	167.500	»	177.500	»
Gitanes Internationales (Filtre)	»	167.500	»	177.500	»
HB 100's	»	167.500	»	177.500	»
John Player Special King Size Filter	»	167.500	»	177.500	»
John Player Special Super Lights	»	167.500	»	177.500	»
Kent De Luxe 100's	»	167.500	»	177.500	»
Lucky Strike 100's	»	167.500	»	177.500	»
Lucky Strike Lights 100's	»	167.500	»	177.500	»
Marlboro Lights (Filter)	»	167.500	»	177.500	»
Marlboro (Filter) Lights 10	»	167.500	»	177.500	»
Marlboro (Filter) (ast. da 10)	»	167.500	»	177.500	»
Marlboro (Filter) (ast. da 20)	»	167.500	»	177.500	»
Marlboro (Filter) (cart.)	»	167.500	»	177.500	»
Men Filter Super Slim	»	167.500	»	177.500	»
Merit Filter 100's	»	167.500	»	177.500	»
Merit Ultra Lights 100's	»	167.500	»	177.500	»
Milde Sorte 100 Filter (ast.)	»	167.500	»	177.500	»
More 120's (Filter) (ast.)	»	167.500	»	177.500	»
More Menthol 120's (Filter)	»	167.500	»	177.500	»
More Special Mild 120's (Filter)	»	167.500	»	177.500	»
Pall Mall Filter	»	167.500	»	177.500	»
Pall Mall K.S.	»	167.500	»	177.500	»
Perkins (International Size Filter)	»	167.500	»	177.500	»
Philip Morris Super Lights 100's	»	167.500	»	177.500	»
Philip Morris Ultra Lights 100's	»	167.500	»	177.500	»
Prince K.S.F.	»	167.500	»	177.500	»
Ranger Mild Filter 100's (ast.)	»	167.500	»	177.500	»
Rothmans Luxury Length Leggera	»	167.500	»	177.500	»
Rothmans Luxury Length Leggera Menthol	»	167.500	»	177.500	»
Rothmans Luxury Length Superleggera	»	167.500	»	177.500	»
Rothmans Luxury Length Ultraleggera	»	167.500	»	177.500	»
Rothmans Luxury Length (Filter Tipped)	»	167.500	»	180.000	»
Santos Dumont 120's	»	167.500	»	177.500	»
Silk Cut Extra-Mild KSF	»	167.500	»	177.500	»
Silk Cut K.S. Filter	»	167.500	»	177.500	»
Winston Filter (ast.)	»	167.500	»	177.500	»
Winston (Filter) (cart.)	»	167.500	»	177.500	»

Winston Lights (Filter)	da L.	167.500	a L.	177.500	il kg conv.le
Benson & Hedges Special Mild K.S.F.	»	165.000	»	175.000	»
Benson & Hedges (Special Filter)	»	165.000	»	175.000	»
Rothmans King Size Lights Leggera	»	165.000	»	177.500	»
Rothmans King Size Super Leggera	»	165.000	»	177.500	»
Rothmans K.S. (Filter Tipped)	»	165.000	»	177.500	»
Rothmans K.S.F. Special	»	165.000	»	177.500	»
Senior Service	»	165.000	»	175.000	»
Astor Filter	»	162.500	»	172.500	»
Astor Mild K.S.F.	»	162.500	»	172.500	»
Astor (Filter 100's)	»	162.500	»	172.500	»
Chesterfield K.S.	»	162.500	»	172.500	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 10)	»	162.500	»	172.500	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 20)	»	162.500	»	172.500	»
Chesterfield Lights Filter	»	162.500	»	172.500	»
Cortina Super K.S.F.	»	162.500	»	172.500	»
Cortina Super Ultra Lights K.S.F.	»	162.500	»	172.500	»
Ernte 23 (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
Gallant Extra Mild	»	162.500	»	172.500	»
Gallant Filter (ast.)	»	162.500	»	172.500	»
Gallant Filter (cart.)	»	162.500	»	172.500	»
HB K.S.F. (ast. da 10)	»	162.500	»	172.500	»
HB K.S.F. (ast.)	»	162.500	»	172.500	»
HB K.S.F. (cart.)	»	162.500	»	172.500	»
HB Lights K.S.F.	»	162.500	»	172.500	»
Kent K.S.F. (ast.)	»	162.500	»	172.500	»
Kent K.S.F. (cart.)	»	162.500	»	172.500	»
Kent Lights K.S.F.	»	162.500	»	172.500	»
Kim Leggera	»	162.500	»	172.500	»
Kim Menthol Leggera	»	162.500	»	172.500	»
Kim Superleggera	»	162.500	»	172.500	»
Kim Ultra Slim Leggera	»	162.500	»	172.500	»
Kim Ultra Slim Superleggera	»	162.500	»	172.500	»
Krone (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
L & M Filters	»	162.500	»	172.500	»
Lark Filter	»	162.500	»	172.500	»
Lord Extra	»	162.500	»	177.500	»
Lucky Strike	»	162.500	»	172.500	»
Lucky Strike K.S.F. (ast. da 10)	»	162.500	»	172.500	»
Lucky Strike K.S.F. (ast.)	»	162.500	»	172.500	»
Lucky Strike K.S.F. (cart.)	»	162.500	»	172.500	»
Lucky Strike Lights K.S.F.	»	162.500	»	172.500	»
Marvel Filter 100's	»	162.500	»	172.500	»
Memphis 100 International (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
Mercedes 100's Specially Mild (Filtre)	»	162.500	»	172.500	»
Merit Filter K.S.	»	162.500	»	172.500	»
Merit Filter K.S. 10	»	162.500	»	172.500	»

Merit Ultra Lights King Size (Filter)	da L.	162.500	a L.	172.500	il kg conv.le
Milde Sorte Filter (ast.)	»	162.500	»	172.500	»
Milde Sorte Filter (cart.)	»	162.500	»	172.500	»
Milde Sorte Ultra King Size	»	162.500	»	172.500	»
Multifilter Philip Morris 100's (ast.)	»	162.500	»	172.500	»
Multifilter Philip Morris 100's (cart.)	»	162.500	»	172.500	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (ast.)	»	162.500	»	172.500	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (cart.)	»	162.500	»	172.500	»
Multifilter Philip Morris Lights (leggera) 100's	»	162.500	»	172.500	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (ast.)	»	162.500	»	172.500	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (cart.)	»	162.500	»	172.500	»
Muratti Ambassador Filter (ast.)	»	162.500	»	172.500	»
Muratti Ambassador Filter (cart.)	»	162.500	»	172.500	»
Muratti Ambassador Ultra Mild King Size (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
Muratti Ariston Filter.	»	162.500	»	172.500	»
North Pole Filter	»	162.500	»	172.500	»
Now Ultra Low Tar (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
Peer Export (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
Peer (Golden Super Kings)	»	162.500	»	172.500	»
Peter Stuyvesant Filter Superlong	»	162.500	»	172.500	»
Peter Stuyvesant Modern Lights	»	162.500	»	172.500	»
Peter Stuyvesant (K.S. Filter) (ast.)	»	162.500	»	172.500	»
Philip Morris Filter Kings	»	162.500	»	172.500	»
Philip Morris Lights Extra (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
Philip Morris Lights (Filter Leggera)	»	162.500	»	172.500	»
Philip Morris Super Lights (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
Philip Morris Ultra Lights (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
R6 Ultra (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
Ranger Filter Mild (ast.)	»	162.500	»	172.500	»
Reemtsma R1 Slim Line Modern Mild (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
Reemtsma R1 Ultra Light Filter	»	162.500	»	172.500	»
Reemtsma R6 Light (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
Reval	»	162.500	»	172.500	»
Salem Menthol (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
Vantage (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
Windsor De Luxe	»	162.500	»	172.500	»
Excellence	»	160.000	»	170.000	»
De Bruine (Filter)	»	157.500	»	167.500	»
Gauloises Blondes Legeres	»	155.000	»	165.000	»
Gauloises Blondes (Filter)	»	155.000	»	165.000	»
Gitanes Caporal	»	150.000	»	160.000	»
Gitanes Caporal Bout Filtre	»	150.000	»	160.000	»
West Big Box	»	150.000	»	162.000	»
Amadis Export	»	132.500	»	140.000	»
Amadis Superfiltre	»	132.500	»	140.000	»
Gauloises Caporal	»	125.000	»	135.000	»
Gauloises Caporal Filtré	»	125.000	»	135.000	»
Gauloises Longues Filtre	»	125.000	»	135.000	»

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Sigari:

Toscano Originale	da L.	420.000	a L.	600.000	il kg conv.le
Antico Toscano (scatola da 40)	»	190.000	»	230.000	»
Antico Toscano (scatola da 5)	»	190.000	»	230.000	»
Toscano Garibaldi	»	180.000	»	220.000	»
Toscani Extravecchi	»	164.000	»	196.000	»
Toscani	»	152.000	»	174.000	»
Ammezzati Garibaldi	»	124.000	»	142.000	»
Toscanelli	»	80.000	»	92.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigari:

Romeo y Julieta Churchills	da L.	1.300.000	a L.	1.520.000	il kg conv.le
Montecristo n. 4	»	660.000	»	760.000	»
J. Cortes High Class (scatola da 10)	»	600.000	»	620.000	»
J. Cortes High Class (scatola da 5)	»	600.000	»	620.000	»
La Paz Especiales	»	600.000	»	620.000	»
Medallion	»	560.000	»	600.000	»
Balmoral Corona De Luxe	»	460.000	»	480.000	»
Willem II Optimum (astuccio da 2)	»	440.000	»	460.000	»
Willem II Optimum (scatola da 25)	»	440.000	»	460.000	»
Henri Wintermans Corona De Luxe (astuccio da 2)	»	300.000	»	320.000	»
Henri Wintermans Corona De Luxe (scatola da 25)	»	300.000	»	320.000	»
Apostolado	»	250.000	»	300.000	»
Churchill Aperitif Assortment	»	240.000	»	260.000	»
Churchill Brazil	»	240.000	»	260.000	»
Balmoral Corona Ideales	»	220.000	»	230.000	»
Henri Wintermans Red Seal	»	220.000	»	230.000	»
Vasco da Gama Brasil	»	220.000	»	240.000	»
Antonio y Cleopatra Grenadiers	»	200.000	»	240.000	»
Churchill Selection	»	200.000	»	220.000	»
La Paz Corona Habana	»	200.000	»	220.000	»
Balmoral Overland	»	192.000	»	200.000	»
Henri Wintermans Excellentes	»	192.000	»	200.000	»
Ritmeester Ones	»	192.000	»	220.000	»
Churchill Havana	»	190.000	»	220.000	»
Hirschsprung Corona	»	172.000	»	184.000	»
Ritmeester Parmant	»	156.000	»	184.000	»
Dannemann Collofino Brasil	»	140.000	»	150.000	»
Dannemann Collofino Sumatra	»	140.000	»	150.000	»
Corps Diplomatique	»	130.000	»	136.000	»
Che	»	108.000	»	112.000	»
Willem II Wilde Havana	»	104.000	»	110.000	»
Agio Wilde Havanas	»	100.000	»	104.000	»
Brasil Dannemann Puros	»	100.000	»	110.000	»
Neos Super	»	100.000	»	104.000	»
Mercator Jupiter	»	96.000	»	100.000	»

Sigaretti:

Davidoff Long Panatellas	da L. 800.000	a L.	840.000	il kg	conv.le
Davidoff Demi Tasse	» 520.000	»	540.000		»
Davidoff Mini Cigarillos	» 230.000	»	240.000		»
Montecristo Mini	» 200.000	»	230.000		»
Henri Wintermans Wilde Havana	» 176.000	»	184.000		»
Chambord n. 7	» 168.000	»	176.000		»
Dannemann Brasil Lonja	» 168.000	»	180.000		»
Dannemann Sumatra Lonja	» 168.000	»	180.000		»
J. Cortes Havane	» 168.000	»	176.000		»
Clubmaster Brasil n. 244	» 164.000	»	168.000		»
Clubmaster Selectos Sumatra n. 241	» 160.000	»	168.000		»
Dannemann Sumatra Menor	» 160.000	»	168.000		»
San Luis Rey Mini Cigarillos	» 160.000	»	166.000		»
Christian of Denmark	» 154.000	»	158.000		»
Dannemann Smoker's Club Brasil	» 150.000	»	156.000		»
J. Cortes Mini	» 150.000	»	156.000		»
La Paz Wilde Cigarillos Brazil Type	» 148.000	»	152.000		»
Willem II Fino	» 146.000	»	152.000		»
La Paz Manolitos	» 140.000	»	152.000		»
Agio Filter Tip	» 136.000	»	140.000		»
Agio Junior Tip	» 136.000	»	140.000		»
Agio Mehari's	» 136.000	»	140.000		»
Cafè Creme Tip	» 136.000	»	140.000		»
Cafè Noir	» 136.000	»	144.000		»
Che Cigarillos	» 136.000	»	144.000		»
La Paz Wilde Cigarillos	» 136.000	»	140.000		»
Willem II Wilde Cigarillos	» 136.000	»	144.000		»
Agio Mehari's Mild and Light	» 132.000	»	140.000		»
Indioz Mild Cigars	» 120.000	»	160.000		»
Cafè Creme	» 116.000	»	120.000		»
Clubmaster Brasil Mild n. 164	» 116.000	»	120.000		»
Clubmaster Sumatra n. 141	» 116.000	»	120.000		»
Bachschmidt Puros n. 2 Sumatra	» 112.000	»	116.000		»
Cafè Creme Mild	» 112.000	»	120.000		»
Clubmaster Sumatra n. 161	» 112.000	»	120.000		»
Willem II Primo	» 108.000	»	116.000		»
Willem II Java	» 106.000	»	114.000		»
Sumatra Dannemann Speciale	» 104.000	»	108.000		»
Pablo Cigarillos	» 100.000	»	108.000		»
Panter Silhouette	» 100.000	»	104.000		»
Dannemann Especiais Brasil	» 96.000	»	104.000		»
Mini Che	» 96.000	»	104.000		»
Agio Mini Mehari's Brasil	» 92.000	»	96.000		»
Agio Mini Mehari's Mild and Light	» 92.000	»	96.000		»
Panter Lights	» 92.000	»	96.000		»
Willem II Petitos Mild	» 92.000	»	100.000		»
Agio Mini Mehari's	» 88.000	»	92.000		»
Henri Wintermans Mini Havana	» 88.000	»	92.000		»

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

(Tabella *C*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Sigari:

Cavour	da L.	220.000	a L.	230.000	il kg conv.le

Sigaretti:

Branca	da L.	220.000	a L.	240.000	il kg conv.le
Avana	»	88.000	»	100.000	»
Toscanello Mild	»	88.000	»	100.000	»
Toscanello Sport	»	88.000	»	100.000	»
Burno	»	60.000	»	72.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigari:

Kentucky Kings	da L.	240.000	a L.	250.000	il kg conv.le
Villiger Kiel Mild	»	170.000	»	180.000	»
Rillos	»	110.000	»	120.000	»

TABACCO DA FUMO

(Tabella *D*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Per sigarette:

Nazionale (50 pacchetti)	da L.	65.000	a L.	70.000	il kg conv.le

Per pipa:

Derby (20 scatole)	da L.	150.000	a L.	152.000	il kg conv.le
Personal Pipe Brenta (20 buste)	»	104.000	»	114.000	»
Personal Pipe Burley Mild (20 buste)	»	104.000	»	114.000	»
Personal Pipe Burley (20 buste)	»	104.000	»	114.000	»
Personal Pipe Kentucky Mild (20 buste)	»	104.000	»	114.000	»
Personal Pipe Kentucky (20 buste)	»	104.000	»	114.000	»
Personal Pipe Latakia (20 buste)	»	104.000	»	114.000	»
Personal Pipe Orientale (20 buste)	»	104.000	»	114.000	»
Personal Pipe Tropicale (20 buste)	»	104.000	»	114.000	»
Personal Pipe Virginia Light (20 buste)	»	104.000	»	114.000	»
Personal Pipe Virginia (20 buste)	»	104.000	»	114.000	»
Personal Pipe (20 buste)	»	104.000	»	114.000	»
Italia (20 buste)	»	100.000	»	116.000	»
Golf (20 buste)	»	98.000	»	114.000	»
Comune (50 pacchetti)	»	65.000	»	80.000	»
Forte (50 pacchetti)	»	65.000	»	80.000	»

Prodotti esteri
(Marche estere)

Per sigarette:

Old Holborn (20 buste)	da L.	124.000	a L.	130.000	il kg conv.le
Drum Excellent Milde Shag (25 buste)	»	105.000	»	110.000	»
Drum (25 buste)	»	105.000	»	110.000	»
Samson Milde Shag (25 buste)	»	105.000	»	110.000	»
Samson (25 buste)	»	105.000	»	110.000	»
Van Nelle Half. Zware Shag (25 buste)	»	105.000	»	110.000	»
Pall Mall (20 buste)	»	100.000	»	106.000	»
Casablanca (25 buste)	»	95.000	»	100.000	»
Manila Mild (25 buste)	»	95.000	»	100.000	»
Gauloises Caporal (20 buste)	»	92.000	»	96.000	»

Per pipa:

Davidoff Danish Mixture (20 scatole)	da L.	350.000	a L.	360.000	il kg conv.le
Davidoff English Mixture (20 scatole)	»	350.000	»	360.000	»
Davidoff Scottish Mixture (20 scatole)	»	350.000	»	360.000	»
Dunhill Early Morning Pipe (20 scatole)	»	220.000	»	240.000	»
Dunhill London Mixture (20 scatole)	»	220.000	»	240.000	»
Dunhill My Mixture 965 (20 scatole)	»	220.000	»	240.000	»
Dunhill Night Cap (20 scatole)	»	220.000	»	240.000	»
Dunhill Royal Yacht (20 scatole)	»	220.000	»	240.000	»
Dunhill Standard Mixture Medium (20 scatole)	»	220.000	»	240.000	»
Dunhill Standard Mixture Mild (20 scatole)	»	220.000	»	240.000	»
Sullivan Special Mixture (20 scatole)	»	220.000	»	230.000	»
The Balkan Sobranie n. 10 (20 buste)	»	220.000	»	230.000	»
The Balkan Sobranie n. 759 (20 buste)	»	220.000	»	230.000	»
The Balkan Sobranie Smoking Mixture (20 buste)	»	220.000	»	230.000	»
The Balkan Sobranie Smoking Mixture (5 barattoli)	»	220.000	»	230.000	»
Benson & Hedges Mellow Mixture (20 scatole)	»	210.000	»	220.000	»
Savinelli English Mixture Mild in Taste (20 scatole)	»	190.000	»	200.000	»
Savinelli Extra Mild in Taste (20 scatole)	»	190.000	»	200.000	»
Dunhill Mild Aromatic (20 buste)	»	180.000	»	190.000	»
Dunhill Mild Blend (20 buste)	»	180.000	»	190.000	»
Dunhill Rubbed Flake (20 buste)	»	180.000	»	190.000	»
Erinmore Mixture Murrays (20 scatole)	»	180.000	»	190.000	»
Flying Dutchman Aromatic (20 scatole)	»	180.000	»	200.000	»
Erinmore Mild and Mellow Murrays (20 buste)	»	170.000	»	180.000	»
Thomas Radford Sunday's Fantasy (20 scatole)	»	165.000	»	170.000	»
King Charles Smoking Mixture (20 scatole)	»	160.000	»	170.000	»
Larsen Flake Cut (Mild & Sweet) (20 scatole)	»	150.000	»	160.000	»
Borkum Riff Black Cavendish (20 buste)	»	140.000	»	144.000	»
Borkum Riff Ultralight (20 buste)	»	140.000	»	144.000	»
Borkum Riff Cherry Cavendish (20 buste)	»	136.000	»	144.000	»
Park Lane No. 7 Aromatic Mixture (Cool & Mild) (100 buste)	»	134.000	»	140.000	»
Park Lane No. 7 Aromatic Mixture (Cool & Mild) (20 buste)	»	134.000	»	140.000	»
Borkum Riff Wiskey (20 buste)	»	130.000	»	136.000	»
Danske Club Black Luxury (20 buste)	»	130.000	»	136.000	»
Mac Baren Black Ambrosia (Aromatic) (20 buste)	»	128.000	»	136.000	»
Mac Baren Golden Ambrosia (20 buste)	»	128.000	»	136.000	»

John Sinclair Aromatic (100 buste)	da L.	126.000	a L.	130.000	il kg conv.le
John Sinclair Aromatic (20 buste)	»	126.000	»	130.000	»
Amphora Black Cavendish (20 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Amphora Golden Cavendish (20 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Amphora Malt Whisky (20 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Amphora Ultra Light (100 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Amphora Ultra Light (20 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Amphora Ultra Mild (20 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Egberts 44 (20 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Half and Half (20 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Mac Baren Golden Blend (20 buste)	»	124.000	»	132.000	»
Mac Baren Mixture (20 buste)	»	124.000	»	132.000	»
Neptune (20 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Park Lane n. 7 (20 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Skandinavik Coffee (20 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Skandinavik Mildly Aromatic (20 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Skandinavik Mixture (20 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Skandinavik Regular (20 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Sweet Dublin Irish Whiskey (20 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Troost Black Cavendish (20 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Adventure (20 buste)	»	120.000	»	124.000	»
Half and Half Light (20 buste)	»	120.000	»	130.000	»
Holger Danske Black and Bourbon (Luxury Blend) (20 buste)	»	120.000	»	126.000	»
Larsen's Virginia Flowers (Mild & Sweet) (20 buste)	»	120.000	»	126.000	»
Mac Baren Mixture Light (100 buste)	»	120.000	»	132.000	»
Mac Baren Mixture Light (20 buste)	»	120.000	»	132.000	»
Amphora Full Aroma (20 buste)	»	116.000	»	124.000	»
Amphora Mild Aroma (20 buste)	»	116.000	»	124.000	»
Amphora Regular (20 buste)	»	116.000	»	124.000	»
Amphora Rich Aroma (20 buste)	»	116.000	»	124.000	»
Clan Aromatic (20 buste)	»	116.000	»	124.000	»
Sail Aromatic Cavendish (20 buste)	»	116.000	»	124.000	»
Sail Black Cavendish (20 buste)	»	116.000	»	124.000	»
Schippers Tabak Speciaal (20 buste)	»	116.000	»	120.000	»
Troost Aromatic Cavendish (20 buste)	»	116.000	»	120.000	»
Amsterdamer (20 buste)	»	112.000	»	120.000	»
Clan Light Aromatic (20 buste)	»	110.000	»	124.000	»
Clan Mild Cavendish (20 buste)	»	110.000	»	124.000	»

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICARE

(Tabella *E*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Tabacco da fiuto:

Leccese	da L.	20.000	a L.	30.000	il kg conv.le
Macubino	»	20.000	»	30.000	»
Sun di Spagna	»	20.000	»	30.000	»
S. Antonino	»	20.000	»	30.000	»
S. Giustina	»	20.000	»	30.000	»
Zenziglio	»	20.000	»	30.000	»

Prodotti esteri
(Marche estere)

Tabacco da fiuto:

Ozona President Snuff (10 scatole)	da L.	160.000	a L.	220.000	il kg conv.le
Ozona Snuff (Menthol) (200 scatolette)	»	150.000	»	200.000	»
Gawith Apricot Snuff (100 scatolette)	»	130.000	»	160.000	»
Gletscher Prise Snuff (5 scatole)	»	120.000	»	150.000	»

Art. 3.

Per le seguenti marche di tabacchi lavorati, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 15 ottobre 1991, l'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle *A*, *B* e *D*, allegate rispettivamente ai citati decreti ministeriali 16 maggio 1991, 2 agosto 1988 e 28 aprile 1989, è variato come segue:

SIGARETTE
(Tabella *A*)
Prodotti esteri
(Marche estere)

John Player Special International (Filter)	da L.	180.000	a L.	190.000	il kg conv.le
Chelsea	»	167.500	»	177.500	»
Davidoff Slim	»	167.500	»	177.500	»
Gallant 100's	»	167.500	»	177.500	»
Grant	»	167.500	»	177.500	»
Marlboro Lights Menthol	»	167.500	»	177.500	»
Memphis Light 100	»	167.500	»	177.500	»
Milde Sorte 100 Filter (cart.)	»	167.500	»	177.500	»
Milde Sorte Ultra Super Slim	»	167.500	»	177.500	»
Winston Lights 100's (Filter)	»	167.500	»	177.500	»
Winston Super Lights	»	167.500	»	177.500	»
Dorchester King Size (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
Memphis Light King Size	»	162.500	»	172.500	»
Multifilter Philip Morris Super Lights (Super Leggera) 100's	»	162.500	»	172.500	»
Parisienne Extra Mild	»	162.500	»	172.500	»
Parisienne Mild	»	162.500	»	172.500	»
Parliament Lights	»	162.500	»	172.500	»
Ronson King Size Virginia Blend Filter	»	162.500	»	172.500	»
Trend King Size	»	162.500	»	172.500	»
Vantage Ultra Lights	»	162.500	»	172.500	»
Virginia Slims Lights (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
Bastos International Legeres King Size Filtre	»	157.500	»	167.500	»

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella *B*)
Prodotti esteri
(Marche estere)

Sigari:

Sierra Maestro Havana Tubos	da L.	560.000	a L.	640.000	il kg conv.le
El Mundo Royal Tubos	»	320.000	»	360.000	»

TABACCO DA FUMO

(Tabella *D*)

Prodotti esteri

(Marche estere)

Per pipa:

Three Nuns (20 scatole)	da L.	300.000	a L.	380.000	il kg conv.le
Capstan Medium (20 scatole)	»	240.000	»	260.000	»
Park Lane n. 7 (100 buste)	»	124.000	»	130.000	»
Exclusiv Wild Mango (20 buste)	»	120.000	»	124.000	»
Skandinavik Light (20 buste)	»	116.000	»	130.000	»
Troost Ultra Mild Cavendish (100 buste)	»	116.000	»	130.000	»
Troost Ultra Mild Cavendish (20 buste)	»	116.000	»	130.000	»

Art. 4.

Viene rettificata come segue la denominazione delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati di provenienza da Paesi delle Comunità europee:

Sigarette:

da «Rothmans Luxury Lenght (Filter tipped)» a «Rothmans Luxury Length (Filter tipped)»

da «Rothmans Luxury Lenght Leggera» a «Rothmans Luxury Length Leggera»

da «Rothmans Luxury Lenght Superleggera» a «Rothmans Luxury Length Superleggera»

da «Rothmans Luxury Lenght Ultraleggera» a «Rothmans Luxury Length Ultraleggera»

da «Rothmans Luxury Lenght Leggera Menthol» a «Rothmans Luxury Length Leggera Menthol»

Sigari naturali:

da «Romeo y Julieta Churchill» a «Romeo y Julieta Churchills»

Tabacco da fumo:

da «Flying Dutchmann Aromatic» a «Flying Dutchman Aromatic»

Art. 5.

La seguente marca estera di sigarette è radiata dalla tariffa di vendita in Italia:

West Lights.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1991

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1991
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 174

91A5204

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 ottobre 1991.

Modificazione alle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 marzo 1983 recante l'elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'art. 20 di esso;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 con il quale in applicazione all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è stata predisposta la disciplina per gli esami di idoneità del personale del ruolo sanitario dei medici, dei farmacisti e dei veterinari;

Visto il precedente decreto interministeriale 10 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare l'elenco delle discipline di cui ai provvedimenti sopra indicati;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1983 citato, sono modificate come appresso:

TABELLA *A*

AREA FUNZIONALE IN PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA

1) *Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.*

Discipline equipollenti:	Discipline affini:
igiene;	igiene del lavoro;
epidemiologia;	statistica sanitaria;
igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia;	statistica medica e biometria;
metodologia epidemiologica ed igiene;	organizzazione dei servizi sanitari di base;
	igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri.

2) *Organizzazione dei servizi sanitari di base.*

Discipline equipollenti:	Discipline affini:
igiene, epidemiologia e sanità pubblica;	igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
epidemiologia;	educazione sanitaria,
metodologia epidemiologica e igiene;	igiene del lavoro.
igiene;	
programmazione e organizzazione sanitaria;	
statistica sanitaria;	
statistica medica e biometria;	
igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia.	

3) *Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri.*

Discipline equipollenti:	Discipline affini:
igiene;	organizzazione dei servizi sanitari di base;
igiene ospedaliera;	epidemiologia;
igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia.	metodologia epidemiologica e igiene;
	statistica sanitaria
	igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
	statistica medica biometria;
	economia sanitaria;
	igiene del lavoro.

VETERINARIO DIRIGENTE

AREA FUNZIONALE DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Discipline equipollenti:

anatomia patologica veterinaria generale e speciale I e II;

ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

patologia animale e ispezione delle carni;

igiene e controllo dei prodotti della pesca;

igiene degli alimenti;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie degli alimenti di origine animale;

tossicologia applicata alle produzioni animali;

tecnologia delle carni e dei prodotti derivati;

tecnica conserviera;

igiene e tecnologie alimentari.

AREA FUNZIONALE DELLA SANITÀ ANIMALE
E IGIENE DELL'ALLEVAMENTO E DELLE PRODUZIONI ANIMALI

Sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Discipline equipollenti:

patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II;

polizia sanitaria;

igiene veterinaria;

igiene zootecnica;

patologia e profilassi delle malattie infettive;

microbiologia dei prodotti zootecnici;

malattie parassitarie degli animali domestici;

parassitologia;

profilassi delle malattie parassitarie degli animali domestici;

parassitologia animale e difesa degli allevamenti;

clinica medica veterinaria;

patologia medica di animali domestici;

patologia speciale e clinica medica;

difesa dagli inquinamenti;

igiene e zootecnia;

patologia da alimentazione degli animali domestici;

nutrizione e alimentazione animale;

clinica ostetrica e ginecologia veterinaria;

patologia aviare;

allevamento e patologia degli animali domestici;

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

zootecnia I: valutazione morfofunzionale degli animali, etnologia, igiene ed etologia zootecnica;

zootecnia II: genetica, allevamento e protezione animale;

microbiologia ed immunologia veterinaria.

patologia medica veterinaria.

TABELLA *B*

AREA FUNZIONALE DI PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA

1) *Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.*

Discipline equipollenti:

igiene e medicina preventiva (orientamento di sanità pubblica);

igiene;

igiene ed epidemiologia;

igiene e medicina preventiva;

igiene pubblica;

igiene e sanità pubblica;

igiene generale e speciale;

epidemiologia;

igiene ed odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia.

Discipline affini:

igiene e medicina preventiva (orientamento igiene scolastica);

statistica sanitaria (con indirizzo di statistica medica);

statistica sanitaria (con indirizzo di programmazione sanitaria);

statistica sanitaria;

statistica medica;

igiene e medicina preventiva (con orientamento di laboratorio);

igiene e medicina preventiva (con orientamento di igiene industriale);

igiene, tecnica e direzione ospedaliera;

igiene e tecnica ospedaliera;

igiene e medicina preventiva (orientamento tecnica e direzione ospedaliera);

igiene e medicina preventiva (con orientamento medicina del lavoro).

2) *Organizzazione dei servizi sanitari di base.*

Discipline equipollenti:

igiene e medicina preventiva (con orientamento sanità pubblica);

igiene e medicina preventiva (con orientamento in organizzazione dei servizi sanitari di base);

igiene;

igiene ed epidemiologia;

igiene e medicina preventiva;

igiene pubblica;

igiene e sanità pubblica;

igiene e tecnica ospedaliera;

igiene, tecnica e direzione ospedaliera;

igiene generale e speciale;

Discipline affini:

epidemiologia;

geriatria;

fisiatria;

pediatria preventiva e sociale;

igiene e medicina preventiva (con orientamento medicina del lavoro).

programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;

igiene e medicina preventiva (con orientamento in medicina scolastica);

statistica sanitaria;

statistica sanitaria (con indirizzo di statistica medica);

statistica sanitaria (con indirizzo di programmazione sanitaria);

statistica medica;

organizzazione sanitaria e sicurezza sociale.

3) *Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri.*

Discipline equipollenti:

igiene e medicina preventiva (orientamento tecnica e direzione ospedaliera);

igiene;

igiene ed epidemiologia;

igiene e medicina preventiva;

igiene pubblica;

igiene e sanità pubblica;

igiene e tecnica ospedaliera;

igiene generale e speciale;

igiene, tecnica e direzione ospedaliera.

Discipline affini:

statistica medica;

statistica sanitaria;

statistica sanitaria (con indirizzo di statistica medica);

statistica sanitaria (con indirizzo di programmazione sanitaria);

epidemiologia;

igiene e medicina preventiva (con orientamento di sanità pubblica);

igiene e medicina preventiva (con orientamento medicina del lavoro).

VETERINARIO DIRIGENTE

AREA FUNZIONALE DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Libere docenze:

farmacologia e tossicologia veterinaria;

anatomia patologica e patologia generale veterinaria;

patologia generale veterinaria;

ispezione degli alimenti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Specializzazioni:

sanità pubblica veterinaria;

tecnologia e igiene delle carni;

ispezione degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale;

biochimica marina;

patologia aviare;

igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

produzione e ispezione sanitaria degli organismi acquatici di interesse alimentare;

diritto e legislazione veterinaria.

AREA FUNZIONALE DELLA SANITÀ ANIMALE E IGIENE DELL'ALLEVAMENTO E DELLE PRODUZIONI ANIMALI

Sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Libere docenze:

zootecnia ed alimentazione animale;

farmacologia e tossicologia veterinaria;

malattie infettive degli animali domestici;

malattie parassitarie degli animali domestici;

clinica medica veterinaria.

Specializzazioni:

sanità pubblica veterinaria;

diritto e legislazione veterinaria;

tecnologia avicola e patologia aviare;

alimentazione degli animali domestici;

fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici;

clinica e malattie dei piccoli animali;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare;

parassitologia degli animali domestici;

clinica ostetrica e ginecologia veterinaria;

alimentazione animale;

sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

igiene delle produzioni e commercializzazioni degli alimenti di origine animale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

91A5202

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 novembre 1991.

Dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori ed opere di ristrutturazione di alcune tratte dell'impianto a F.O. «Nodo di Roma».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblicà utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche, e successive leggi modificate;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visto che il programma 1991 prevede anche la ristrutturazione dell'impianto in F.O. «Nodo di Roma»;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore tecnico P.T.A. nella adunanza della sua seconda sezione n. 208 in data 22 marzo 1991 e dal consiglio di amministrazione nella adunanza n. 1831 in data 26 marzo 1991;

Visto il progetto relativo all'impianto di cui trattasi approvato con decreto ministeriale del 27 marzo 1991;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza ed indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, orde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con i proprietari dei suoli interessati:

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere necessarie per la ristrutturazione dell'impianto a F.O. «Nodo di Roma»:

tratta Inviolatella-Fiano interessante i comuni di Roma, Riano, Castelnuovo di Porto, Capena e Fiano Romano;

tratta Fiano Romano-S. Cesareo interessante i comuni di Fiano Romano, Montelibretti, Monterotondo, Mentana, S. Angelo Romano, Guidonia, Montecelio, Tivoli, Roma, Gallicano nel Lazio e Zagarolo;

tratta S. Cesareo-Roma Sud interessante i comuni di Zagarolo, Colonna, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Frascati, Pomezia e Roma;

tratta Settebagni-Roma centro interessante i comuni di Tivoli e Roma.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1994.

Roma, 11 novembre 1991

Il Ministro: VIZZINI

91A5208

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 ottobre 1991.

Sostituzione dell'allegato *B* al decreto ministeriale 6 febbraio 1991 concernente modalità per la codificazione dei capitoli di entrata e di spesa dei bilanci delle comunità montane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, che ha sancito l'obbligo per le comunità montane di applicare, in materia di bilancio e di contabilità, le norme stabilite per il comune della stessa comunità montana che conta il maggior numero di abitanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, con il quale si è provveduto a coordinare le disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e alla legge 19 maggio 1976, n. 335;

Visto l'allegato *A* al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979, con cui sono state fornite istruzioni per la codificazione dei capitoli di entrata e di spesa dei bilanci delle province e dei comuni;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 1991 con il quale è stato provveduto ad inserire nel predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979 l'allegato *B* contenente le istruzioni per la codificazione dei capitoli di entrata e di spesa dei bilanci delle comunità montane;

Considerata l'opportunità di integrare la predetta codificazione dei capitoli dei bilanci delle comunità montane, limitata ora a tre cifre con riferimento ai titoli ed alle categorie economiche, ampliandola a sei cifre con riferimento anche alle sezioni ed alle rubriche di spesa, in

analogia a quanto previsto per le province e per i comuni nell'allegato *A* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979;

Visto l'art. 10, comma quarto, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979, ove è stabilito, tra l'altro, che le modalità relative alla codificazione potranno essere variate con decreti del Ministro del tesoro;

Ritenuta la necessità di emanare le istruzioni indispensabili per la completa codificazione dei capitoli dei bilanci delle comunità montane in analogia a quanto già previsto per i bilanci delle province e dei comuni;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *B* di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 1991 è sostituito integralmente da quello allegato al presente decreto.

Art. 2.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, dopo l'allegato *A* viene inserito l'allegato *B* di cui al presente decreto in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 6 febbraio 1991.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1991
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 210

ALLEGATO *B*

ISTRUZIONI PER LA CODIFICAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA DEI BILANCI DELLE COMUNITÀ MONTANE.

ENTRATE

Ciascun capitolo di entrata deve essere contrassegnato da un numero di codice a sei cifre, così costituito:

Prima, seconda e terza cifra

Le prime tre cifre del codice di ciascun capitolo di entrata corrispondono rispettivamente, al titolo, alla categoria e alla voce economica:

Codice	Descrizione
1.0.0.	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA COMUNITÀ
1.1.0.	*Proventi dei servizi pubblici*
1.2.0.	*Proventi dei beni*
1.2.1.	- fitti
1.2.2.	- altri proventi
1.3.0.	*Interessi attivi*
1.3.1.	- da enti del settore statale
1.3.2.	- da altri enti del S.P.A.
1.3.3.	- da altri soggetti
1.4.0.	*Concorsi, rimborsi e recuperi*
1.4.1.	- da enti del S.P.A.
1.4.2.	- da altri soggetti
1.5.0.	*Altre entrate correnti*
1.6.0.	*Poste correttive e compensative*
2.0.0.	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DAL SETTORE STATALE, DALLE REGIONI, DAGLI ALTRI ENTI DEL S.P.A. E DA ALTRI
2.1.0.	*Trasferimenti correnti dal settore statale*
2.1.1.	- da Stato
2.1.2.	- da altri enti del settore statale
2.2.0.	*Trasferimenti correnti da regioni*
2.3.0.	*Trasferimenti correnti da altri enti del S.P.A.*
2.3.1.	- da comuni
2.3.2.	- da province
2.3.3.	- da comunità montane
2.3.4.	- da consorzi tra enti locali
2.3.5.	- da altri enti del S.P.A.
2.4.0.	*Altri trasferimenti correnti*
2.4.1.	- trasferimenti correnti da imprese
2.4.2.	- trasferimenti correnti da altri soggetti
3.0.0.	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
3.1.0.	*Alienazione e ammortamento di beni*
3.1.1.	- alienazione di beni
3.1.2.	- ammortamento di beni
3.2.0.	*Trasferimenti in conto capitale*
3.2.1.	- da enti del settore statale
3.2.2.	- da regioni
3.2.3.	- da comuni
3.2.4.	- da province
3.2.5.	- da comunità montane
3.2.6.	- da consorzi tra enti locali
3.2.7.	- da altri enti del S.P.A.
3.2.8.	- da imprese
3.2.9.	- da altri soggetti
3.3.0.	*Riscossione di crediti*
3.3.1.	- da comuni
3.3.2.	- da province
3.3.3.	- da comunità montane
3.3.4.	- da consorzi tra enti locali
3.3.5.	- da altri enti del S.P.A.
3.3.6.	- da altri soggetti
3.3.7.	- per prelievi da depositi bancari
4.0.0.	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
4.1.0.	*Anticipazioni di cassa*
4.2.0.	*Mutui*
4.2.1.	- da Cassa depositi e prestiti
4.2.2.	- da altri enti del settore statale
4.2.3.	- da regioni
4.2.4.	- da comuni
4.2.5.	- da province
4.2.6.	- da altri enti del S.P.A.
4.2.7.	- da imprese
4.2.8.	- da altri soggetti
5.0.0.	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
5.1.0.	*Ritenute a carico del personale*
5.1.1.	- ritenute erariali
5.1.2.	- ritenute previdenziali
5.1.3.	- ritenute assistenziali
5.2.0.	*Prelevamenti dalla tesoreria statale*
5.3.0.	*Altre partite di giro*

Quarta, quinta e sesta cifra

Le ultime tre cifre del codice di ciascun capitolo di entrata corrispondono alle cifre relative alla sezione e alla rubrica di spesa a cui l'entrata può essere riferita. Qualora non possa farsi riferimento ad una specifica rubrica di spesa, le ultime tre cifre assumono il valore «000».

SPESE

Ciascun capitolo di spesa deve essere contrassegnato da un numero di codice a sei cifre, così costituito:

Prima, seconda e terza cifra

Le prime tre cifre del codice di ciascun capitolo di spesa corrispondono, rispettivamente, al titolo, alla categoria e alla voce economica.

Codice	Descrizione
1.0.0.	SPESE CORRENTI
1.1.0.	*Personale*
1.1.1.	- retribuzioni
1.1.2.	- contributi previdenziali a carico dell'ente
1.1.3.	- contributi assistenziali a carico dell'ente
1.1.4.	- interventi assistenziali
1.1.5.	- personale in quiescenza
1.2.0.	*Acquisto di beni e servizi*
1.2.1.	- acquisti di beni non durevoli
1.2.2.	- acquisti di beni durevoli
1.2.3.	- fitti passivi
1.2.4.	- imposte e tasse a carico dell'ente
1.2.5.	- rimborsi personale comandato
1.2.6.	- altri acquisti di beni e servizi
1.3.0.	*Trasferimenti correnti*
1.3.1.	- a enti del settore statale
1.3.2.	- a regioni
1.3.3.	- a comuni
1.3.4.	- a province
1.3.5.	- a comunità montane
1.3.6.	- a consorzi tra enti locali
1.3.7.	- a altri enti del S.P.A.
1.3.8.	- a imprese
1.3.9.	- a altri soggetti
1.4.0.	*Interessi passivi*
1.4.1.	- a Cassa depositi e prestiti
1.4.2.	- a altri enti del settore statale
1.4.3.	- a regioni
1.4.4.	- a comuni
1.4.5.	- a province
1.4.6.	- a altri enti del S.P.A.
1.4.7.	- a imprese
1.4.8.	- a altri soggetti
1.5.0.	*Poste correttive e compensative*
1.5.1.	- restituzione di tributi
1.5.2.	- altre poste
1.6.0.	*Ammortamenti*
1.7.0.	*Somme non attribuibili*
1.7.1.	- servizi organi istituzionali
1.7.2.	- liti, arbitraggi, risarcimenti
1.7.3.	- altre somme non attribuibili
2.0.0.	SPESE D'INVESTIMENTO
2.1.0.	*Beni e opere immobiliari a carico diretto dell'ente*
2.2.0.	*Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'ente*
2.3.0.	*Trasferimenti in conto capitale*
2.3.1.	- a enti del settore statale
2.3.2.	- a regioni
2.3.3.	- a comuni
2.3.4.	- a province
2.3.5.	- a comunità montane
2.3.6.	- a consorzi tra enti locali
2.3.7.	- a altri enti del S.P.A.
2.3.8.	- a imprese
2.3.9.	- a altri soggetti
2.4.0.	*Partecipazioni azionarie e conferimenti*
2.5.0.	*Concessione di crediti e di anticipazioni per finalità produttive*
2.5.1.	- a comuni
2.5.2.	- a province
2.5.3.	- a comunità montane
2.5.4.	- a consorzi tra enti locali
2.5.5.	- a altri enti del S.P.A.
2.5.6.	- a altri soggetti
2.5.7.	- per versamenti presso depositi bancari
2.6.0.	*Concessione di crediti e di anticipazioni per finalità non produttive*
2.6.1.	- a comuni
2.6.2.	- a province
2.6.3.	- a comunità montane
2.6.4.	- a consorzi tra enti locali
2.6.5.	- a altri enti del S.P.A.
2.6.6.	- a altri soggetti
2.7.0.	*Somme non attribuibili*
3.0.0.	SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E DI PRESTITI
3.1.0.	*Anticipazioni di cassa*
3.2.0.	*Mutui*
3.2.1.	- a cassa depositi e prestiti
3.2.2.	- a altri enti del settore statale
3.2.3.	- a regioni
3.2.4.	- a comuni
3.2.5.	- a province
3.2.6.	- a altri enti del S.P.A.
3.2.7.	- a imprese
3.2.8.	- a altri soggetti
4.0.0.	SPESE PER PARTITE DI GIRO
4.1.0.	*Ritenute a carico del personale*
4.1.1.	Ritenute erariali
4.1.2.	Ritenute previdenziali
4.1.3.	Ritenute assistenziali
4.2.0.	*Versamenti presso la tesoreria statale*
4.3.0.	*Altre partite di giro*

Quarta, quinta e sesta cifra

Le ultime tre cifre del codice di ciascun capitolo di spesa corrispondono alle cifre relative alla sezione (quarta cifra) e alla rubrica di spesa (quinta e sesta cifra), desumibili dall'elenco delle sezioni e delle rubriche di spesa dello schema di bilancio, secondo i seguenti codici:

Codice	Descrizione
1.0.0.	*Amministrazione generale*
1.0.1.	- organi istituzionali
1.0.2.	- servizi generali
1.0.3.	- programmazione e pianificazione
1.0.4.	- altri interventi inerenti l'amministrazione generale

Codice	Descrizione
2.0.0.	*Azioni e interventi nel campo sociale*
2.0.1.	- assetto del territorio e problemi dell'ambiente
2.0.2.	- assistenza e beneficienza
2.0.3.	- iniziative per il tempo libero
2.0.4.	- istruzione e formazione professionale
2.0.5.	- altri interventi in campo sociale
3.0.0.	*Azioni e interventi in campo economico*
3.0.1.	- interventi nel campo dell'agricoltura
3.0.2.	- interventi nel campo dell'industria
3.0.3.	- interventi nel campo dell'artigianato
3.0.4.	- interventi nel campo del commercio
3.0.5.	- interventi nel campo del turismo
3.0.6.	- altri interventi in campo economico
4.0.0.	*Oneri non ripartibili*

91A5209

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 novembre 1991.

Ulteriore proroga dell'ordinanza n. 2138/FPC del 5 giugno 1991 relativa alle prestazioni straordinarie di lavoro rese dal personale impegnato nelle zone della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990. (Ordinanza n. 2178/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista l'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991, con la quale sono stati riconosciuti al personale civile e militare dello Stato, della regione siciliana, delle amministrazioni provinciali di Siracusa, Catania e Ragusa e dei comuni interessati, impegnato nelle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro nella misura massima corrispondente a centocinquanta ore mensili, con una media pro-capite di centoventi ore mensili per il periodo dal 13 dicembre 1990 al 15 gennaio 1991 e nella misura massima corrispondente a cento ore mensili, con una media pro-capite di ottanta ore mensili per il periodo dal 16 gennaio al 28 febbraio 1991;

Vista l'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1991, con la quale è stato prorogato al 15 marzo 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991;

Vista l'ordinanza n. 2131/FPC del 29 aprile 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1991, con la quale è stato prorogato al 30 aprile 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, limitatamente ad un contingente di venti unità della prefettura di Siracusa e nella misura massima corrispondente a ottanta ore mensili, con una media pro-capite di sessanta ore mensili;

Vista l'ordinanza n. 2138/FPC del 5 giugno 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, con la quale è stato prorogato al 30 giugno 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro limitatamente ad un contingente di dodici unità della prefettura di Siracusa;

Vista l'ordinanza n. 2154/FPC del 25 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1991, con la quale è stato prorogato al 30 settembre 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dalle dodici unità in servizio presso la prefettura di Siracusa già autorizzate con la predetta ordinanza n. 2138/FPC del 5 giugno 1991 nella misura massima corrispondente ad ottanta ore mensili, con una media pro-capite di 60 ore mensili;

Vista la nota n. 2444 Uff. comm. in data 14 settembre 1991, con la quale il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha richiesto di prorogare fino al 31 dicembre 1991 le disposizioni di cui alla sopracitata ordinanza n. 2154/FPC del 25 luglio 1991;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Servizio emergenze con nota n. 5867/010 del 23 settembre 1991;

Tenuto conto che sussistono tuttora le esigenze che hanno determinato l'emanazione delle ordinanze sopraindicate, perché nella provincia di Siracusa sono ancora in atto attività connesse agli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 30 settembre 1991 di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2154/FPC del 25 luglio 1991, citata nelle premesse, è prorogato fino al 31 dicembre 1991.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile accreditate alla prefettura di Siracusa, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A5210

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;

Vista la nota ministeriale n. 2548 del 10 giugno 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Cagliari e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere:

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 12 luglio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 21 - All'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di scienze politiche, sono aggiunte le seguenti discipline:

sociologia della famiglia;
criminologia.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 17 ottobre 1991

Il rettore: CASULA

91A5212

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, con il quale è stata modificata la tabella XXIV dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in scienze naturali;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 15 giugno 1991;

Viste le deliberazioni di adeguamento al parere sopracitato adottate dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione e dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, rispettivamente in data 2, 9 e 17 luglio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è modificato ulteriormente come di seguito specificato. Gli articoli 48, 49 e 50, relativi al corso di laurea in scienze naturali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 48 (*Laurea in scienze naturali*). -- Il titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dalla legge. Il corso di laurea in scienze naturali è di quattro anni, con ventitre insegnamenti annuali complessivi dei quali sedici, che costituiscono l'area comune, sono insegnamenti obbligatori di base, e sette insegnamenti di indirizzo; di questi ultimi, tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono obbligatori in sede locale a scelta della facoltà e due sono a scelta dello studente.

Sono previsti tre indirizzi: un indirizzo generale e didattico con un orientamento generale ed un orientamento didattico, un indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse, e un indirizzo paleobiologico. La facoltà potrà decidere la suddivisione di non più di due insegnamenti annuali in insegnamenti semestrali, nonché l'organizzazione degli insegnamenti in corsi semestrali compatti. Tale suddivisione comunque sarà realizzata in modo da non comportare aumento del numero dei docenti.

I corsi di insegnamento annuali consisteranno in non meno di settanta e in non più di novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali in non meno di quarantacinque ore.

La facoltà, altresì, provvederà all'organizzazione di due corsi integrati introduttivi, di cui uno di biologia ed uno di scienze della terra, articolati in non meno di cento ore di lezione e venti ore di esercitazione, ciascuno secondo lo schema sottoriportato.

Detti corsi integrati introduttivi hanno il fine di superare l'attuale frammentarietà e additività dell'insegnamento nelle diverse discipline e di far percepire fin dall'inizio gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate: non danno quindi luogo a titolarità.

Articolazione del corso introduttivo integrato di biologia:

1) basi molecolari;
2) citologia;
3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;
4) funzioni generali;
5) genetica;
6) specie, tassonomia, evoluzione;
7) riproduzione, sviluppo, differenziamento;
8) ecologia;
9) etologia.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio del corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

Articolazione del corso integrato di scienze della terra:

1) erosione, morfogenesi, cartografia;
2) sedimentazione, ambienti e facies;
3) i fossili, loro relazione con l'ambiente, biostratigrafia;
4) magmatismo e metamorfismo;
5) tettonica, geometrie e processi deformativi;
6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;
7) storia geologica della terra dal precambriano al famerozoico;
8) elementi di geologia regionale.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio del corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

La facoltà nell'organizzare detti corsi integrati indica anno per anno un coordinatore per ciascun di essi, scelto ovviamente tra i docenti impegnati nei cicli di lezione.

Parte delle ore destinate alle esercitazioni può essere utilizzata per analisi, in laboratorio e/o sul campo, di «casi» che si prestino ad un approccio inderdisciplinare, in coerenza con il significato dei corsi integrati.

La facoltà, inoltre, stabilisce le modalità di accertamento della frequenza obbligatoria di detti corsi introduttivi integrati.

Nei quattro anni di corso, e in particolare nei primi due anni, il consiglio del corso di laurea organizzerà escursioni per attività di studio sul campo.

Il numero complessivo delle ore di insegnamento sarà contenuto in milleottocento, escluse quelle destinate ai corsi introduttivi integrati.

Ai fini degli esami di profitto, più insegnamenti disciplinari possono essere accorpati secondo un criterio di affinità, su deliberazione del consiglio del corso di laurea e della facoltà, in modo che lo studente debba superare un minimo di ventuno esami. Il preside costituisce le commissioni di esami con docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Insegnamenti obbligatori di base:

1) istituzioni di matematiche (1, 2);
2) fisica (1, 2);
3) chimica generale e inorganica (1);
4) chimica organica (3);
5) anatomia comparata (4, 9);
6) botanica;
7) sistematica e filogenesi animale;
8) ecologia;
9) fisiologia generale;
10) antropologia (9);
11) genetica;
12) geografia (5);
13) geologia (6);
14) mineralogia (7);
15) paleontologia;
16) zoologia (8).

---

(1) Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3 deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso.

(2) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.

(3) Comprende anche elementi di biorganica.

(4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.

(5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.

(6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.

(7) Comprende anche elementi di petrografia.

(8) Comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica.

(9) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e antropologia coordineranno tra loro, su indicazione del consiglio del corso di laurea, lo svolgimento di «elementi di anatomia umana».

Indirizzo generale didattico

Due sono le finalità di importanza strategica dell'indirizzo generale e didattico.

Con l'orientamento generale ci si propone di avviare l'allievo, attraverso contenuti e metodologie idonee, allo studio dei processi e dei sistemi naturali, visti nella dimensione spazio-temporale. Questo obiettivo assume un ruolo importante come fondamento dell'identità del naturalista, sia esso ricercatore, che professionista.

Con l'orientamento didattico, ci si propone di sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per un didattica avanzata e con una sua specifica identità, per ogni ordine e grado di scuola preuniversitaria.

Insegnamenti obbligatori:

1) fisiologia vegetale;
2) geografia fisica;
3) botanica sistematica.

Orientamento generale:

4) biologia cellulare;
5) petrografia.

Orientamento didattico:

4) fitosociologia;
5) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche.

Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse

Questo indirizzo è finalizzato ad esprimere competenze specifiche del naturalista da far valere nello studio, nella operatività generale e nell'attività di consulenza e di progettazione, nei musei naturalistici, negli orti botanici, nei parchi e nelle riserve naturali, e in ogni campo in cui sia richiesta una competenza sulla tutela di specie viventi anche come beni naturali nonché nella conservazione e valorizzazione di significativi beni geologici e paleontologici.

Particolare rilevanza assume, oggi, la richiesta di professionalità del naturalista sia per la combinazione dei dossier d'impatto ambientale, che per la valutazione degli stessi.

Insegnamenti obbligatori:

1) conservazione della natura e delle sue risorse;
2) geologia ambientale;
3) botanica sistematica;
5) ecologia delle acque interne;
6) geologia del quaternario.

Indirizzo paleobiologico

Questo indirizzo è strutturato in modo da poter conferire al laureato una preparazione idonea (e diversificata rispetto a quella conseguibile in altri corsi di laurea) ad affrontare uno studio integrato dell'evoluzione (e/o dell'estinzione) delle specie vegetali e animali.

In una formazione integrata di questo tipo, debbono essere in particolare valorizzate le conoscenze tassonomico-evolutive delle specie fossili in riferimento ai relativi ecosistemi e ai loro mutamenti nel tempo geologico come si evincono dalla moderna stratigrafia. Analogamente sono valorizzati anche la paleontologia umana e la paleontologia dei vertebrati nel quadro della geologia del quaternario, cogliendo il rapporto tra quanto deriva tra i grandi cicli della natura e quanto è determinato dalle attività dell'uomo.

Insegnamenti obbligatori:

1) botanica sistematica;
2) stratigrafia;
3) paleontologia vegetale;
4) paleontologia umana e paletnologia;
5) geologia marina.

La scelta dello studente riguarderà i restanti due insegnamenti tra tutte le discipline attivate dalla facoltà, tra quelle contenute nella tabella *A*, purché in armonia con l'indirizzo e con l'orientamento cui al proprio piano di studio.

TABELLA *A*

Elenco dei corsi non obbligatori:

1) analisi mineralogica;
2) anatomia umana;
3) biofisica;
4) biogeografia;
5) biologia dello sviluppo;
6) biologia generale;
7) biometria;
8) cartografia tematica;
9) chimica biologica;
10) chimica fisica;
11) didattica delle scienze naturali;
12) ecologia applicata;
13) ecologia microbica;
14) ecologia preistorica;
15) ecologia vegetale;
16) educazione ambientale;
17) embriologia e morfologia sperimentale;
18) entomologia;
19) etologia;
20) evoluzione biologica;
21) fisiologia comparata;
22) fitogeografia;
23) genetica di popolazioni;
24) geobotanica;
25) geochimica;
26) geofisica;
27) geologia e paleontologia del quaternario;
28) geologia regionale;
29) geologia storica;
30) geologia stratigrafica;
31) geopedologia;
32) idrobiologia;
33) idrogeologia;
34) igiene ambientale;
35) istologia ed embriologia;
36) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;

37) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
38) metodologie e tecniche citologiche;
39) micologia;
40) micropaleontologia;
41) morfologia generale;
42) museologia naturalistica;
43) paleobiogeografia;
44) paleobotanica;
45) paleoecologia;
46) paleontologia dei vertebrati;
47) paleontologia stratigrafica
48) palinologia;
49) patologia vegetale;
50) pedologia;
51) petrologia;
52) psicopedagogia;
53) sedimentologia;
54) sedimentologia e regime dei litorali;
55) telerilevamento delle risorse ambientali;
56) vulcanologia;
57) zoocenosi e protezione della fauna;
58) zoogeografia;
59) zoologia dei vertebrati.

Possono inoltre essere utilizzati come corsi non obbligatori tutti i corsi fondamentali di indirizzo, presenti negli indirizzi non scelti.

Art. 49. — I corsi integrati di scienze della terra e di biologia devono essere propedeutici a tutti i corsi fondamentali.

Gli insegnamenti obbligatori di base sono da distribuire principalmente nel primo biennio e in numero minore nel terzo e nel quarto anno di corso nei quali prevalgono gli insegnamenti di indirizzo.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale e inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi. L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti, di almeno quattro esami, di cui due di discipline «biologiche» e due di «scienze della terra», e dei due colloqui dei corsi integrati di biologia e di scienze della terra.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima dell'assegnazione formale della tesi di laurea.

Art. 50. — Ai fini dell'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 luglio 1991

Il rettore: MANTEGAZZA

91A5211

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 1991), **coordinato con la legge di conversione 29 novembre 1991, n. 377** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7), **recante: «Modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. *In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (a), la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, è elevata dal 25 al 30 per cento. La disposizione si applica alle ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

2. *Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (a), è sostituito dal seguente:*

«3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (b), il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni (c), è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (d), da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno».

3. *Le società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (e), sono tenute ad effettuare, se non eseguiti dal soggetto conferente, i versamenti di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni **(c)**, *nella misura e con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405* **(a)**, *come sostituito dal comma 2 del presente articolo.*

4. *A partire dall'anno 1991 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché di quello dell'imposta locale sui redditi, dovuto dai contribuenti diversi dalle società è dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è elevata al 98 per cento* **(f)**. *Per l'anno 1991 gli interessi e la soprattassa previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* **(g)**, *e dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5* **(h)**, *non si applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risultava dovuta a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso, sempre che la differenza tra la rata dovuta in base al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154* **(i)**, *e la somma effettivamente versata sia pagata in aggiunta alla seconda rata.*

5. *La soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni* **(l)**, *dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38* **(l)**, *e dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154* **(i)**, *è stabilita nella misura del 40 per cento, a partire dai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

6. *Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* **(m)**, *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *nell'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643* **(n)**, *pagata dalle società stesse.»;*

b) *nell'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 **(n)**, *la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.»;*

c) *nell'articolo 110; comma 1, primo periodo, le parole: «, nonché l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643* **(n)**, *la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi».*

7. *Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

(a) Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991) prevede che: «Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e dei conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è stabilita al 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

Il testo dell'art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come sopra modificato, è il seguente: «L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del *trenta per cento*, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito né gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani».

Il comma 10 dell'art. 7 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988), richiamato anch'esso nel testo del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 405/1990, soprariportato, così recita: «10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonché sui depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo».

(b) La legge n. 408/1990 reca: «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie». Si trascrive il testo del relativo art. 18, come modificato dell'art. 1, comma 6, della legge 25 marzo 1991, n. 102:

«Art. 18. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei Paesi della Comunità economica europea e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta: in tal caso la misura della ritenuta non potrà essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.

1-bis. *Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, sarà previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti da qualunque forma di cessione di partecipazioni in società o enti e dei diritti connessi, nonché dei redditi derivanti dall'attività dei fondi di investimento. Saranno altresì previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da società che esercitano attività in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte di lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi*

di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresì adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di società di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 197, diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sarà assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1».

(c) Il testo dell'art. 35 del D.L. n. 46/1976 (Misure urgenti in materia tributaria), come sostituito dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 55, poi modificato dall'art. 2 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 dicembre 1983, n. 649, e dall'art. 5 del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è il seguente:

«Art. 35. — Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-*bis)*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente.

Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'art. 44 dello stesso decreto.

In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

(d) Per il testo del comma 10 dell'art. 7 della legge n. 67/1988 si veda in calce alla precedente nota *(a)*.

(e) La legge n. 218/1990 reca: «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico».

(f) I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (ed anche dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche) e dell'imposta locale sui redditi sono stati introdotti, rispettivamente, dall'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi), come sostituito dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, poi modificato dall'art. 11 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38 (Misure fiscali urgenti), dei quali si trascrive in appresso il testo che qui interessa (si riporta anche l'art. 2 della legge n. 97/1977, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 749/1977):

«Art. 1 legge n. 97/1977. — A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

Secondo comma *(omissis)*.

A decorrere dall'anno 1978 l'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire centomila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

I coniugi che ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 75 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed è esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a lire centomila. Per il periodo d'imposta in corso, i coniugi che hanno effettuato separatamente il versamento d'acconto debbono presentare dichiarazioni separate; ove presentino una dichiarazione congiunta, l'imposta è liquidata separatamente nei confronti di ciascuno di essi al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto rispettivamente spettanti, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento».

«Art. 2 legge n. 97/1977. — Commi primo e secondo *(omissis)*.

In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'art. 1 della presente legge o della differenza di cui al primo comma del presente articolo [differenza da versare a saldo, *n.d.r.*] ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano:

a) quando sia omesso il versamento dell'acconto, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto, sia di ammontare non superiore a duecentocinquantamila lire per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per i contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi dell'art. 1, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto».

«Art. 2 D.L. n. 936/1977. — Comma primo *(omissis)*.

Le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata con legge 17 ottobre 1977, n. 749, si applicano all'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1978. L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente sia di ammontare non superiore a lire quarantamila.

Commi terzo e quarto *(omissis)*».

La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché di quello dell'imposta locale sui redditi, dovuto dai contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è stata elevata successivamente come appresso indicato:

1) al 90% dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, a partire dai versamenti d'acconto da effettuarsi a decorrere dal 1° novembre 1980;

2) al 92% dall'art. 10 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52, per i versamenti d'acconto da effettuarsi per l'anno 1982; la stessa misura è stata confermata per gli anni 1983, 1984, 1985 e 1986-87, rispettivamente, dall'art. 1 del D.L. 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1983, n. 29, dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

3) al 95% dall'art. 6 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, per i versamenti d'acconto relativi al triennio 1988-1990;

4) al 98% dal presente articolo, a partire dai versamenti d'acconto da effettuarsi dall'anno 1991 (in precedenza l'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, aveva confermato la misura del 95% a partire dallo stesso anno).

Per lo sdoppiamento in due rate, la prima a maggio e la seconda a novembre, dei versamenti di acconto si veda il testo dell'art. 4 del D.L. n. 69/1989 trascritto nella successiva nota *(i)*.

(g) Il D.P.R. n. 602/1973 reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi». Si trascrive il testo dei relativi articoli 9 e 92:

«Art. 9 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 7, comma 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67] *(Mancato o ritardato versamento diretto)*. — Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del *nove per cento* annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.

Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.

*L'interesse si applica anche sul maggiore ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-*bis*, secondo comma, e 36-*ter *del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*».

«Art. 92 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 13 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516] *(Ritardati od omessi versamenti diretti)*. — Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti *dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera c)*, o li effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del *quaranta per cento* delle somme non versate. La soprattassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. *Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-*bis*, secondo comma, e 36-*ter *del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.*

Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al *tre per cento* e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9».

(h) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 661/1981 (Modificazioni della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi) è il seguente:

«Art. 1. — La misura della soprattassa di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è elevata al quaranta per cento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alla dichiarazione al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dell'acconto versato. Resta ferma nella misura del quindici per cento la sopratassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni».

(i) Il D.L. n. 69/1969 reca: «Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4. — 1. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono effettuarsi in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi lire duecentomila. Il 40 per cento dell'acconto dovuto deve essere versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento della prima rata deve essere effettuato nel termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, fermo rimanendo per il versamento del residuo importo dell'acconto dovuto il termine previsto dalle disposizioni sopra citate; anche in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento della prima rata si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5.

2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone guridiche e dell'imposta locale sui redditi non si applicano:

a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore a lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;

b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;

c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.

3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata.

3-*bis*. A partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 1991 [termine differito al 1992 dall'art. 2, comma 1, del D.L. 31 ottobre 1991, n. 348, in corso di conversione in legge, *n.d.r.*] l'ammontare complessivo delle eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione stessa può essere computato in diminuzione anche dell'ammontare degli acconti o del saldo dovuti per il periodo di imposta successivo. Con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalità e le procedure di attuazione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente».

(l) La legge n. 97/1977 istituisce i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; il D.L. n. 936/1977 istituisce i versamenti di acconto dell'imposta locale sui redditi dovuti sia dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche che dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. [Si veda al riguardo nella precedente nota *(f)*].

È opportuno precisare che l'elevazione al 40% della soprattassa per omesso o insufficiente versamento degli acconti stabilita dal presente articolo si riferisce a tutti i versamenti d'acconto, sia a quelli a cui sono tenuti i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche sia ai

versamenti IRPEG e ILOR a cui sono tenuti i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la cui misura, inizialmente stabilita dai provvedimenti sopraindicati al 75% dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso, è stata elevata, da ultimo, al 98% dall'art. 6 del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477.

(m) Gli articoli 10, 64 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificati, da ultimo, dal decreto qui pubblicato, sono così formulati:

«Art. 10 [come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dall'art. 1, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dall'art. 5, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e dal presente articolo] *(Oneri deducibili)*. — 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente;

b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; *sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;*

c) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, *nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;*

d) *gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 7 milioni di lire, nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello stesso limite complessivo ed alle stesse condizioni sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;*

e) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per *la deambulazione, la locomozione e il sollevamento* di portatori di menomazioni funzionali permanenti, nonché la parte dell'ammontare complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione che eccede il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichirazione dei redditi, indichi il domicilio o la residenza del percipiente e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto dei contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito;

f) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milioni di lire per ciascuna di esse;

g) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e università, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

h) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultino da provvedimenti dall'autorità giudiziaria;

i) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;

l) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;

m) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per assicurazioni contro gli infortuni e contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione dei premi per assicurazioni sulla vita è ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione dei redditi risulti che il contratto di assicurazione ha durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consente la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi che sono stati dedotti costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'art. 18 e l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione versati dal datore di lavoro esclusi dall'imponibile a norma della lettera *c)* del comma 2 dell'art. 48;

n) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

o) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. Il mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da immediata comunicazione al competente ufficio delle imposte delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditti;

p) le erogazioni in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esportazioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esportazioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

q) i contributi di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 73, per importo non superiore a 2 milioni di lire;

r) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello

spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percepiente entro il secondo periodo di imposta successivo concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare;

s) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

t) a decorrere dall'anno 1989, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.

2. Gli oneri indicati alle lettere *e), g),* e *m),* del comma 1 sono deducibili anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *m),* il limite complessivo ivi stabilito.

3. Gli oneri di cui alle lettere *a), c), d)* ed alle lettere da *n)* a *s)* del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 si deducono, nella proporzione ivi stabilita, dal reddito complessivo dei singoli soci. *Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, pagata dalle società stesse.*

4. L'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione dei redditi dalle società di cui all'art. 5 si deduce dal reddito complessivo di ciascun socio in proporzione alla quota di reddito a lui imputabile; nella stessa proporzione si deduce l'imposta locale sui redditi pagata dalle società stesse in base ad accertamenti di ufficio o in rettifica.

5. Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di rimborso degli altri oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale il contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il rimborso. La presente disposizione non si applica ai rimborsi di cui all'ultimo periodo della lettera *e)* del comma 1».

«Art. 64 [come modificato dal presente articolo] *(Oneri fiscali e contributivi).* — 1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

2. *Per l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.*

3. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.

4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione».

«Art. 110 [come modificato dal presente articolo] *(Oneri deducibili).* — 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da *a)* a *d)* e da *n)* a *r)* del comma 1 dell'art. 10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera *r)* dello stesso articolo. *Per l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.* Si applica la disposizione del comma 5 dell'art. 10».

(n) Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 643/1972, recante: «Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili»:

«Art. 3 [come sostituito dell'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, poi modificato dagli articoli 1 e 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 694] (Applicazione dell'imposta per decorso del decennio). — *Per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598* [v. in calce alla presente nota], *l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto.*

Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena proprietà al compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione fra più società si tiene conto, per il computo del decennio, anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle società fuse o incorporate.

Le disposizioni di questo articolo si applicano dal 1° gennaio 1975».

Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), richiamato nell'articolo sopraripportato:

«Art. 2 *(Soggetti passivi).* — Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato le sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività;

b) gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonché le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo ed escluse le società e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le associazioni in partecipazione;

c) gli enti pubblici e privati di cui alla precedente lettera *b)* non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale;

d) le società e altri enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, comprese le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto decreto ed escluse le associazioni in partecipazione, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale.

Ai fini delle lettere *b)* e *c)* si considerano commerciali le attività indicate nell'art. 51 del predetto decreto. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata».

L'art. 2 di cui sopra è stato trasfuso nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che così recita:

«Art. 87 *(Soggetti passivi).* — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad

altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata».

Art. 2.

1. Il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 ***(a)***, per la determinazione da parte delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della tassa automobilistica regionale, è fissato al *10 novembre* di ciascun anno.

(a) Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario), come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, già modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 310/1990, e come ulteriormente modificato (implicitamente) dal presente articolo, prevede che: «*Entro il 10 novembre di ciascun anno* le regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno».

Art. 3.

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 ***(a)***, è differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il *28 febbraio 1992.*

2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409 ***(b)***, sono differite al *28 febbraio 1992.*

(a) Il comma 4 dell'art. 8 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede che: «Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

(b) La legge n. 409/1989 reca: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-92». Si trascrive il testo dei relativi articoli 4, 9 e 13, limitatamente ai commi riguardanti norme sulle gestioni fuori bilancio:

«Art. 4, comma 6. — Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonché agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali».

«Art. 9, comma 4. — Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sprovviste di personalità giuridica relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio nonché agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate, in tutto o in parte, con fondi non statali».

«Art. 13, comma 12. — Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista all'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali».

Il testo dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio delle amministrazioni dello Stato), come modificato dall'art. 33 della legge n. 468/1978, soprarichiamato, è il seguente:

«Art. 9. — Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.

Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari.

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A5255

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un'ambasciata d'Italia in Nouakchott (Mauritania) e soppressione del consolato di seconda categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il consolato di seconda categoria in Nouakchott (Mauritania) è soppresso.

Art. 2.

È istituita in Nouakchott (Mauritania) un'ambasciata d'Italia.

Il presente decrerto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1992.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1991
Registro n. 18 Esteri, foglio n. 386

91A5213

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale n. 7696 del 26 agosto 1991 è stata accertata nell'associazione «S.A.Fru.S.», con sede in Messina, via Filippo Bianchi n. 54, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1968, n. 165, nonché dall'art. 14-*ter* del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 5 dell'Elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di frutta in guscio e/o carrube, di cui all'art. 5 della legge citata e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto dagli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 8013 del 10 ottobre 1991 è stata accertata nell'associazione «Ortofrutticoli associati», con sede in Torino, via S. Francesco di P. n. 2, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1968, n 165, nonché dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 160 dell'Elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari, di cui all'art. 5 della legge citata e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto dagli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

91A5215

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Scoglietto 50», in Punta Ala in comune di Castiglione della Pescaia.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1991 i poteri conferiti all'avv. Piergiorgio Benigni, via Dardanelli 3, Roma, commissario governativo della società cooperativa «Scoglietto 50», con sede in Punta Ala in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), sono stati prorogati fino al 5 maggio 1992.

91A5214

MINISTERO DEL TESORO

Rendiconti degli istituti di previdenza per l'anno 1988

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1988

CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI

Attività

1. IMMOBILI.	
Di proprietà	1.106.828.426.195
In costruzione	1.029.700.000.000
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI.	
Titoli di Stato	3.356.548.350.000
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	918.714.085.662
Partecipazioni	2.578.000.000
3. MUTUI ED ANNUALITÀ STATALI SCONTATE.	
Mutui - valore capitale	2.744.397.569.223
Annualità e semestralità statali - valore capitale	59.992.382.014
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale	990.881.263.740
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.	
Cassa contante	303.012.585
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro	363.466.785
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	2.238.402.577.096
Conti correnti postali	175.781.908.500
Oro di proprietà	23.199.000
6. CREDITI.	
Contributi previdenziali ordinari	1.815.680.235.006
Contributo del Ministero del tesoro	775.000.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	548.302.588.083
Ritenute I.R.P.E.F. su pensioni	20.360.871.234
Canoni di locazione di immobili	143.636.556.766
Adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	
Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato	815.617
Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	21.518.959.552
Rate di ammortamento mutui	69.090.447.828
Interessi da capitalizzare su mutui in corso di somministrazione	16.397.955.904

Contributi statali e regionali sui mutui	72.874.468.103
Annualità e semestralità statali scontate da riscuotere	1.741.931.378
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	72.566.967.707
Ordini di riscossione da introitare	80.608.357.396
Debitori diversi	65.280.381.941
Interessi su c/c postale sovvenzioni da introitare	359.072.559
Somme versate dagli enti da introitare	1.300.298.406.568
Depositi contratti per utenze varie	34.506.040
7. RATEI.	
Interessi sui titoli di Stato	84.804.578.609
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	42.260.186.319
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	3.404.091.317
Dividendi su partecipazioni	232.020.000
8. MOBILI	1
Totale attività	16.984.742.638.728

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Passività

1. DEBITI.	
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	417.862.435.829
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	2.392.074.373.721
Contributo di solidarietà (art. 25, legge n. 41/1986)	171.542.524.880
Debiti per immobili in costruzione	951.542.456.665
Quote di prezzo per acquisto immobili	153.260.669.139
Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente	13.044.773
Quote di mutui in ammortamento da somministrare	326.266.917.453
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	16.774.311.089
Imposte erariali	454.402.441.549
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	142.473.287.332
Mandati perenti	2.059.160.230
Creditori diversi	171.404.167.539
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	6.801.602
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	5.784.959.964
Debito verso la Cassa sanitari	1.403.000.000.000
Contributi e quote a carico da imputare	146.011.750
Totale	6.608.613.563.515
2. FONDI DI RISERVA.	
Fondo liquidazione personale	7.005.181.996
Fondo ammortamento costo stabili	37.906.702.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	28.612.062.669
Fondo imposte e tasse	131.543.895.313
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	38.166.257.312
Totale	243.234.099.290
Totale passività	6.851.847.662.805
3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*)	10.132.894.975.923
TOTALE A PAREGGIO	16.984.742.638.728

(*) In osservanza dell'art. 3 dell'ordinamento, approvato con il R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680.

Il direttore della ragioneria centrale
LANZARO

Il vice direttore generale
MARINO

CASSA PENSIONI SANITARI

Attività

1. IMMOBILI.	
Immobili di proprietà	163.752.533.303
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI.	
Titoli di Stato	259.295.175.000
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	756.287.862.446
3. MUTUI ED ANNUALITÀ STATALI SCONTATE.	
Mutui - valore capitale	385.357.183.191
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	12.803.986.617
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale	63.433.428.146
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.	
Cassa contanti	51.402.982
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro	1.587.318.427
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	533.401.753.081
6. CREDITI.	
Contributi previdenziali ordinari	320.056.488.123
Contributo del Ministero del tesoro	160.000.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	46.162.532.202
Ritenute I.R.P.E.F. su pensioni	54.264.365
Canoni di locazione di immobili	14.725.678.093
Adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	—
Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	1.598.538.920
Rate di ammortamento mutui	7.349.272.125
Contributi statali e regionali sui mutui	1.757.783.475
Annualità e semestralità statali scontate	635.889.804
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	16.166.660.743

Ordini di riscossione da introitare.	109.891.543.595
Debitori diversi.	5.211.156.522
Credito verso la Cassa enti locali	1.403.000.000.000
Somme versate dagli enti da introitare . .	179.652.126.382
Depositi su contratti utenze varie	490.500
7. RATEI.	
Interessi sui titoli di Stato	6.817.238.098
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	32.810.152.306
Interessi sulle annualità e semestralità scontate	561.761.831
8. MOBILI	1
Totale attività . . .	4.322.582 220.278

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Passività

1. DEBITI.	
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare. . .	20.918.726.635
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	533.454.087.630
Contributo di solidarietà (art. 25 legge n. 41/1986).	22.180.185.000
Quote di prezzo per acquisto immobili. .	25 138.760.916
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente.	1.121.205
Quote di mutui in ammortamento da somministrare	38.590.895.937
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	753.656.127
Imposte erariali.	53.963.628.884
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	6.639.797.628
Mandati perenti	103.843.885
Creditori diversi	3.955.735.870
Depositi volontari effettuati dagli iscritti .	6.664.552
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	948.302.950
Contributi e quote a carico da imputare	95.956.530
Totale . . .	706.751.363.749
2. FONDI DI RISERVA.	
Fondo liquidazione personale.	541.453.111
Fondo ammortamento costo stabili	3.189.321.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	2.566.435.100
Fondo imposte e tasse	31.600.968.343
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti .	2.115.771.554
Totale . . .	40.013.949.108
Totale passività . . .	746.765.312.857

3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*)	3.575.816.907.421
TOTALE A PAREGGIO . . .	4.322.582.220.278

(*) Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 luglio 1938, n. 1035.

Il direttore della ragioneria centrale
LANZARO

Il vice direttore generale
MARINO

CASSA PENSIONI INSEGNANTI DI ASILO

Attività

1. IMMOBILI.	
Immobili di proprietà	8.243.203.461
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI.	
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie .	97.150.302.633
3. MUTUI.	
Mutui - valore capitale	115.194.542
Annualità e semestralità scontate - valore capitale.	1.116.500.895
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale .	15.879.600.058
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.	
Cassa contanti	97.364.717
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro. .	103.842.748.924
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	35.021.210.253
6. CREDITI.	
Contributi previdenziali ordinari	15.605 054.406
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	970.667.183
Canoni di locazione di immobili.	2.654.244.042
Adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	
Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392 1978).	550 028.326
Rate ammortamento mutui	4.637.085
Contributi statali e regionali sui mutui . .	2.660.000
Annualità e semestralità statali scontate .	15.921.329
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti . .	1.267.099.323
Ordini di riscossione da introitare.	6.450.346.310
Debitori diversi.	1.069.818.417
Somme versate dagli enti da introitare . .	29 443 506.652
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari	27.000.000 000
Depositi contratti per utenze varie	354.250
7. RATEI.	
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	3.212.239.392
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	63.413.757
8. MOBILI	1
Totale attività . . .	349.776.115.956

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Passività

1. DEBITI.

Pensioni ed assegni vitalizi da pagare . . .	5.149.062.702
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	35.061.128.664
Contributo di solidarietà (art. 25 legge n. 41/1986)	3.534.316.390
Quote di prezzo per acquisto immobili . .	60.796.040
Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente	1.295.275
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	400.477.727
Imposte erariali	7.405.584.173
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	1.837.559.489
Mandati perenti	8.019.550
Creditori diversi	2.845.389.228
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	117.162.736
Totale . . .	56.420.791.974

2. FONDI DI RISERVA.

Fondo liquidazione personale	135.113.885
Fondo ammortamento costo stabili	665.601.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili.	572.262.192
Fondo imposte e tasse	3.508.879.489
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti .	628.656.082
Totale . . .	5.510.512.648
Totale passività . . .	61.931.304.622
3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*) . .	287.844.811.334
TOTALE A PAREGGIO . . .	349.776.115.956

(*) In osservanza dell'art. 5 dell'ordinamento, approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Il direttore della ragioneria centrale
LANZARO

Il vice direttore generale
MARINO

CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI

Attività

1. IMMOBILI.	
Immobili di proprietà	
2. TITOLI.	
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie .	85.600.000
3. MUTUI - valore capitale	
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale .	1.293.210.707
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.	
Cassa contanti	19.442.407
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro . .	1.175.182.090
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	8.153.312.745
6. CREDITI.	
Contributi previdenziali ordinari	5.300.669.983
Contributo del Ministero del tesoro	15.000.000
Ritenuta I.R.P.E.F. su pensioni	257.002.476
Quote a carico degli enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	1.394.980.562
Quote di sovvenzioni	365.697.260
Ordini di riscossione da introitare	202.780
Debitori diversi	2.424.657.424
Somme versate dagli enti da introitare . .	634.362.119
Rate di ammortamento mutui	
7. RATEI.	
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	1.337.500
8. MOBILI	1
Totale attività . . .	21.120.658.054
Disavanzo patrimoniale . . .	20.754.676.665
TOTALE A PAREGGIO . . .	41.875.334.719

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Passività

1. DEBITI.

Pensioni ed assegni vitalizi da pagare . . .	2.714.107.145
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	8.161.108.319
Residui passivi per spese di amministrazione	82.395.180
Imposte erariali	1.757.609.425
Mandati di pagamento inestinti	69.440.769
Mandati perenti	5.382.693
Creditori diversi	1.299.120.490
Debito verso la Cassa insegnanti	27.000.000.000
Totale . . .	41.089.164.021

2. FONDI DI RISERVA.

Fondo liquidazione personale	1.458.073
Fondo imposte e tasse	744.531.305
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti .	40.181.320
Totale . . .	786.170.698
Totale passività . . .	41.875.334.719

Il direttore della ragioneria centrale
LANZARO

Il vice direttore generale
MARINO

91A5193

N. 229

Corso dei cambi del 25 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1198,950	1198,950	1199,250	1198,950	1198,950	1198,950	1199,610	1198,950	1198,950	1198,950
E.C.U.	1538,500	1538,500	1540 —	1538,500	1538,500	1538,500	1538,500	1538,500	1538,500	1538,500
Marco tedesco	756,500	756,500	757,200	756,500	756,500	756,500	756,500	756,500	756,500	756,500
Franco francese	221,360	221,360	221,600	221,360	221,360	221,360	221,380	221,360	221,360	221,360
Lira sterlina	2158,600	2158,600	2160 —	2158,600	2158,600	2158,600	2158,400	2158,600	2158,600	2118,600
Fiorino olandese	671,450	671,450	671,750	671,450	671,450	671,450	671,400	671,450	671,450	671,450
Franco belga	36,711	36,711	36,750	36,711	36,711	36,711	36,714	36,711	36,711	36,710
Peseta spagnola	11,838	11,838	11,870	11,838	11,838	11,838	11,828	11,838	11,838	11,830
Corona danese	194,730	194,730	194,500	194,730	194,730	194,730	194,720	194,730	194,730	194,730
Lira irlandese	2019,600	2019,600	2020 —	2019,600	2019,600	2019,600	2019,850	2019,600	2019,600	—
Dracma greca	6,638	6,638	6,640	6,638	6,638	6,638	6,632	6,638	6,638	—
Escudo portoghese	8,543	8,543	8,550	8,543	8,543	8,543	8,547	8,543	8,543	8,540
Dollaro canadese	1053,300	1053,300	1052 —	1053,300	1053,300	1053,300	1052 —	1053,300	1053,300	1051,30
Yen giapponese	9,365	9,365	9,370	9,365	9,365	9,365	9,366	9,365	9,365	9,360
Franco svizzero	850,920	850,920	851,500	850,920	850,920	850,920	851,300	850,920	850,920	850,920
Scellino austriaco	107,453	107,453	107,500	107,453	107,453	107,453	107,463	107,453	107,453	107,450
Corona norvegese	193,020	193,020	192,500	193,020	193,020	193,020	192,030	193,020	193,020	192,020
Corona svedese	206,630	206,630	206,750	206,630	206,630	206,630	206,510	206,630	206,630	206,630
Marco finlandese	278,850	278,850	279 —	278,850	278,850	278,850	279 —	278,850	278,850	—
Dollaro australiano	947,500	947,500	950 —	947,500	947,500	947,500	947,600	947,500	947,500	947,500

Media dei titoli del 25 novembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,100
» » » 21- 4-1987/94	87,075
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,175
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,200
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,200
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,175
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,400
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,100
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,175
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100 —
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,300
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,825
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,350
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,530
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1985/92	99,900
» » » » 1- 2-1985/92	100 -
» » » » 18- 4-1986/92	100,400
» » » » 19- 5-1986/92	100,475
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,100
» » » » 1-11-1987/92	100,275
» » » » 1-12-1987/92	100,325
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,250
» » » »	1- 3-1988/93	99,975
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,400
» » » »	1- 6-1988/93	100,625
» » » »	18- 6-1986/93	99,925
» » » »	1- 7-1988/93	100,425
» » » »	17- 7-1986/93	99,825
» » » »	1- 8-1988/93	100,175
» » » »	19- 8-1986/93	99,675
» » » »	1- 9-1988/93	100,100
» » » »	18- 9-1986/93	99,925
» » » »	1-10-1988/93	100,125
» » » »	20-10-1986/93	100,075
» » » »	1-11-1988/93	100,575
» » » »	18-11-1987/93	100,100
» » » »	19-12-1986/93	100,300
» » » »	1- 1-1989/94	100,100
» » » »	1- 2-1989/94	100,150
» » » »	1- 3-1989/94	100,400
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	100,025
» » » »	1-10-1987/94	99,950
» » » »	1-11-1989/94	99,975
» » » »	1- 1-1990/95	99,475
» » » »	1- 2-1985/95	100,300
» » » »	1- 3-1985/95	99,300
» » » »	1- 3-1990/95	99,400
» » » »	1- 4-1985/95	99,200
» » » »	1- 5-1985/95	99,400
» » » »	1- 5-1990/95	99,650
» » » »	1- 6-1985/95	99,525
» » » »	1- 7-1985/95	99,400
» » » »	1- 7-1990/95	99,450
» » » »	1- 8-1985/95	99,425
» » » »	1- 9-1985/95	99,225
» » » »	1- 9-1990/95	99,400
» » » »	1-10-1985/95	99,700
» » » »	1-10-1990/95	99,500
» » » »	1-11-1985/95	99,900
» » » »	1-11-1990/95	99,625
» » » »	1-12-1985/95	99,975
» » » »	1-12-1990/95	99,600
» » » »	1- 1-1986/96	99,550
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,800
» » » »	1- 1-1991/96	99,350
» » » »	1- 2-1986/96	99,625
» » » »	1- 2-1991/96	99,350
» » » »	1- 3-1986/96	99,575
» » » »	1- 4-1986/96	99,625
» » » »	1- 5-1986/96	99,750
» » » »	1- 6-1986/96	99,775
» » » »	1- 7-1986/96	99,175
» » » »	1- 8-1986/96	99,100
» » » »	1- 9-1986/96	99,425
» » » »	1-10-1986/96	99,450
» » » »	1-11-1986/96	99,950
» » » »	1-12-1986/96	99,300
» » » »	1- 1-1987/97	99,450
» » » »	1- 2-1987/97	98,400
» » » »	18- 2-1987/97	98,250
» » » »	1- 3-1987/97	98,450
» » » »	1- 4-1987/97	98,350
» » » »	1- 5-1987/97	98,500
» » » »	1- 6-1987/97	98,775
» » » »	1- 7-1987/97	98,625
» » » »	1- 8-1987/97	98,725
» » » »	1- 9-1987/97	98,850
» » » »	1- 3-1991/98	98,100
» » » »	1- 4-1991/98	98,100
» » » »	1- 5-1991/98	98,225

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	99,900
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,600
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,475
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,550
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,425
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,400
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,300
» » »	11,00%	1- 5-1992	100,425
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,025
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,075
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,325
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,525
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,525
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,075
» » »	12,50%	1-10-1992	100,050
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,375
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,875
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	100,100
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,050
» » »	12,50%	17-11-1993	100,100
» » »	12,50%	1-12-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,425
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,850
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,825
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,350
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,350
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,475
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,175
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,175
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,525
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,275

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,775
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,675
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,525
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,875
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,325
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,675
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,925
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,375
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,125
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,225
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,525
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,075
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99,125
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,675
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,325
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,525
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,275
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,825
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,875
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,800
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,550
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,450
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,750
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,850
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,225
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91A5111

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione delle operazioni d'intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna 1991-92

In attuazione della regolamentazione comunitaria relativa al mercato dell'olio di oliva per la campagna 1991/92, si comunica che le operazioni d'intervento eseguite dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., avverranno sulla scorta delle norme fissate dai relativi regolamenti emanati dalla Commissione CEE.

Per quanto riguarda le modalità esecutive relative ai rapporti tra i conferenti e gli assuntori dei magazzini di intervento si fa riferimento all'atto disciplinare pubblicato dall'A.I.M.A. nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 26 settembre 1990.

La campagna di commercializzazione dell'olio di oliva ha inizio il 1° novembre 1991 e termina il 31 ottobre 1992. I conferimenti all'intervento possono essere effettuati dal 1° luglio al 31 ottobre 1992 ed il quantitativo di ogni partita offerta deve essere superiore a t 20, sulla base delle modifiche introdotte dal regolamento CEE n. 1524/91 del 5 giugno 1991.

I prezzi di acquisto delle diverse qualità di olio di oliva, a partire dal 1° luglio 1992, sono quelli riportati sull'allegata tabella *C*, che sostituisce quella di cui all'atto disciplinare pubblicato dall'A.I.M.A. nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1990.

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1991-92

Prezzo iniziale di acquisto dell'olio di oliva offerto all'intervento e reso non scaricato franco magazzino centro intervento indicato nell'offerta. (Regolamenti CEE n. 1524/91 del 5 giugno 1991 e n. 1721/91 del 13 giugno 1991).

Olio di oliva vergine extra: prezzo di acquisto per 100/kg: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente (L. 380.244,21) + maggiorazione di qualità (L. 29.944,65) = L. 410.188,86.

Olio di oliva vergine: prezzo di acquisto per 100/kg: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente (L. 380.244,21) + maggiorazione di qualità (L. 10.568,70) = L. 390.812,91.

Olio di oliva vergine corrente: prezzo di acquisto per 100/kg: L. 380.244,21.

Olio di oliva vergine lampante: prezzo di acquisto per 100/kg con acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento dell'olio di oliva vergine corrente (L. 380.244,21) — riduzione di qualità (L. 17.614,50) = L. 362.629,71. Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 563,66 per acidità superiore a 1° e fino a 5°, e di L. 616,51 per acidità superiore a 5° e fino a 8°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

In caso di presenza di tetracloroetilene dovranno essere applicate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento CEE n. 1859/88 del 30 giugno 1988.

91A5242

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S a.s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D. Ebbi S.n c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PONTICGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI.E.M Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE.DI. S r l.
Via Roma, 80

VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 315.000
- semestrale .... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 56.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 175.000
- semestrale .... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 56.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 175.000
- semestrale .... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 600.000
- semestrale .... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale .... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale .... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 8 0 0 9 1 *

L. 1.200